

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1969

(37^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (930):

PRESIDENTE . . .	Pag. 552, 555, 573, 588, 595, 596
ABENANTE 553, 555
AVEZZANO COMES 553
DERIU 573
GASPARI, ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 554, 573, 588, 595, 596
GENCO 552, 553
PICCOLO, f.f. relatore 553
VENTURI Lino 554

Discussione e approvazione:

« Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (947):

PRESIDENTE 514, 517, 519, 521, 524, 527, 528
	532, 533, 534, 535, 537, 541, 552
ABENANTE 517, 524, 552
AVEZZANO COMES 518, 552
CROLLALANZA 516, 518, 520, 528, 551
DE MATTEIS, relatore 514, 519, 524, 527, 528, 532
	533, 534, 535, 536, 541

FERRARI Francesco, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni . . .	Pag. 520
	528, 532, 533, 534, 535, 536, 541, 552
GENCO 520, 527
MASSOBRIO 516, 522

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Abenante, Avezzano Comes, Bargellini, Bonazzi, Crollalanza, De Matteis, Deriu, Fabretti, Florena, Genco, Indelli, Lombardi, Maderchi, Massobrio, Piccolo, Poerio, Tansini, Togni, Venturi Lino e Volgger.

Ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore De Leoni sostituisce il senatore Spataro.

Intervengono il ministro dei trasporti e dell'aviazione civile Gaspari ed il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Francesco Ferrari.

PICCOLO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (947)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE MATTEIS, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare è stato ed è ancora oggetto di non poche indicazioni e sollecitazioni, pervenute a ciascuno di voi ed in particolare a me quale relatore.

Come si evince dalla relazione del Ministro proponente, questi avrebbe la necessità di procedere alla revisione delle varie norme concernenti l'attribuzione del trattamento accessorio al personale dipendente dalle due aziende postelegrafoniche, trattamento del quale il personale stesso ha sempre fruito in relazione alla particolarità delle mansioni svolte.

Tale revisione trova la sua giustificazione in un triplice ordine di motivi, il primo dei quali è costituito dall'esigenza di eliminare gli effetti negativi prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il conglobamento degli stipendi, in forza del quale la maggior parte del personale postelegrafonico è stata privata completamente del premio di esercizio, istituito dalla legge 27 maggio 1961, n. 465.

Il secondo ordine di motivi è costituito dalla necessità di apportare alcune modificazioni alle disposizioni concernenti le altre competenze accessorie, al fine di renderle conformi al criterio, ritenuto più razionale di quello cui esse si erano originariamente ispirate, secondo il quale tutti i compensi e premi, a qualsiasi titolo dovuti, debbono essere rapportati alle effettive giornate di servizio prestato.

Il terzo motivo è stato quello di raccogliere in un unico testo di cognizione tutta la normativa sulle competenze accessorie, che ora si trova disseminata in vari testi legislativi che sono stati prodotti in questi ultimi anni.

La parte più importante del disegno di legge è costituita da una norma, l'articolo 28, innovativa, con la quale si crea una indennità detta « premio industriale ».

Anche se può apparire superfluo, credo opportuno ricordare che la formulazione della legge in esame è stata preceduta da una difficoltosa e complessa trattativa sindacale, durata oltre un anno e mezzo, che ha comportato anche agitazioni del personale, scioperi, astensioni dallo straordinario ed altre forme di lotta.

Per quanto mi risulta debbo anche aggiungere che vi è stato un preliminare impegno politico del Governo per uno stanziamento programmato in tre anni di una cifra pari a 21 miliardi, elevata poi a 25 miliardi circa.

Come ciascuno di voi, onorevoli colleghi, può rilevare anche dalla relazione dell'onorevole Ministro proponente, il disegno di legge si distingue in due parti: la prima, composta di cinque articoli, contiene le disposizioni di carattere generale in ordine alla decorrenza delle singole norme, nonchè l'indicazione dei mezzi di copertura della relativa spesa; la seconda, che figura come allegato alla legge, cioè alla prima parte, composta di ben 53 articoli, contiene le disposizioni vere e proprie relative alle singole indennità.

Mentre con l'articolo 1 si richiamano le varie disposizioni in materia di competenze accessorie, stabilendo in modo preciso che le stesse vengono sostituite da quelle contenute nell'allegato alla legge, con l'articolo 2 si prevedono le modalità relative alla corresponsione del premio industriale il cui ammontare — distribuito in tre esercizi finanziari — verrà integralmente corrisposto solo dal 1° gennaio 1971, con la conseguente soppressione del premio di esercizio di cui all'articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

L'articolo 3 fissa le decorrenze dei singoli compensi previsti nell'allegato e l'articolo 4 ribadisce la disposizione contenuta negli articoli 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e 5 giugno 1965, n. 749, che consentono particolari maggiorazioni dei lordi a seconda della diversa incidenza delle ritenute erariali.

L'articolo 5, infine, fissa la misura dello onere derivante dall'applicazione della legge, indicando i mezzi della relativa copertura.

Quanto al contenuto delle norme riportate nell'allegato, nessun particolare commento occorre per quanto concerne le disposizioni degli articoli da 1 e 22, 25, 27; da 30 a 33; da 35 a 40 e da 42 a 51 in quanto esse sono sostanzialmente identiche al testo delle leggi dalle quali sono state recepite.

Per quanto concerne invece gli altri articoli dello stesso allegato, con i quali vengono istituite nuove indennità o apportate modificazioni alla disciplina di quelle già esistenti, tengo a precisare che, con gli articoli 23 e 24 si provvede ad adeguare la misura delle indennità per il personale addetto ai servizi viaggianti, in relazione agli aumentati costi della vita e tenendo conto della particolare situazione di disagio in cui detto personale è costretto ad operare.

L'articolo 26 modifica sostanzialmente lo articolo 75 del testo unico delle leggi sullo ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e tende ad eliminare le ben note difficoltà per l'Amministrazione delle poste al reperimento di ufficiali da utilizzare in sostituzione di direttori di uffici locali.

L'articolo 28 prevede la corresponsione al personale dipendente dalle due aziende del Ministero delle poste di un premio industriale, commisurato alla responsabilità, rischio e disagio connessi alle varie funzioni.

Così come ho detto all'inizio, l'introduzione di tale indennità costituisce l'innovazione portata dalla legge.

L'articolo 29 fissa in modo chiaro il carattere giornaliero dell'anzidetto premio, per modo che lo stesso sarà corrisposto per ogni giorno di effettivo servizio.

L'articolo 34, invece, prevede la modifica degli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio

1961, n. 465, concernente l'assegno di operosità, in considerazione del fatto che le modalità previste dalla normativa vigente si sono dimostrate non rispondenti allo scopo.

L'articolo 41 prevede l'estensione agli impiegati in servizio presso i centri meccanografici del Ministero delle poste delle disposizioni sulle indennità di servizio di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

L'articolo 52 prevede invece l'istituzione di un compenso al personale chiamato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, in modo da facilitare da una parte la formazione, in occasione di festività, di turni lavorativi a ciclo continuo, e dall'altra di compensare il personale del disagio cui viene sottoposto a causa del lavoro nei giorni festivi.

L'articolo 53, infine, costituisce un'integrazione delle norme vigenti in materia di corresponsione dell'indennità serale e notturna; tale norma, che corrisponde ad un'esigenza quanto mai sentita, permetterà di corrispondere l'anzidetta indennità al personale di Pubblica sicurezza permanentemente addetto ai nuclei di polizia postale e che presta servizio nelle ore serali e notturne a guardia dei valori esistenti in determinati uffici dell'Amministrazione.

Con estrema franchezza devo dire, a conclusione di questa mia relazione, che si è resa piuttosto lunga per la complessità della materia trattata, che la legge in esame, la cui approvazione sono il primo a sollecitare, anche per le aspettative già createsi in tutto il personale dipendente, lascia insoddisfatta parte del personale stesso, il che è per me motivo di profonda amarezza.

Mi riferisco, in particolare, al personale direttivo, il cui trattamento accessorio, specie se raffrontato a quello in esame presso la nostra Commissione, relativo ai direttori delle Ferrovie, è veramente mortificante in quanto presenta differenze in meno molto sensibili.

Senza voler togliere nulla, sia ben chiaro, a chicchessia, devo indicare a mo' di esempio che un direttore centrale dell'Azienda postale, ex grado IV della gerarchia statale, viene a percepire un'indennità accessoria, po-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

co più poco meno, uguale a quella di un direttore di sezione delle Ferrovie, che credo corrisponda all'ex grado VII.

Mi riferisco, infine, a tutto il personale addetto ai servizi telegrafici e radiotelegrafici che in questi giorni ci ha tutti interessati, personale che viene privato delle indennità previste dagli articoli 32, 33 e 36 della legge, pur svolgendo analoghe funzioni di quello dipendente dall'Amministrazione delle poste.

È pertanto necessario ed urgente che vengano reperiti i fondi necessari, poco meno di due miliardi, per far sì che le anzidette indennità siano estese anche a tale categoria di personale.

Concludo la mia relazione, che invero è risultata un po' lunga (ma ciò è stato reso necessario dalle varie norme che compongono il disegno di legge), esprimendo parere favorevole all'approvazione del provvedimento. Invito pertanto la Commissione ad accogliere il disegno di legge con il relativo allegato.

C R O L L A L A N Z A . Il senatore De Matteis ha fatto una relazione molto chiara, prospettando anche delle riserve in ordine ad alcune richieste avanzate dal personale, che non hanno avuto soddisfazione e che, quindi, non sono contemplate nel provvedimento in esame; perciò io ho presentato alcuni emendamenti, che si riferiscono in parte alle riserve espresse dal relatore e in parte ad altre esigenze che non sono considerate nel disegno di legge. In particolare gli emendamenti che ho presentato, e che non illustrerò per brevità di tempo, ma che comunque pregherò il Presidente di mettere in votazione, si riferiscono all'articolo 12 (lavoro straordinario), all'articolo 19 (indennità per servizio serale e notturno), agli articoli 30, 31, 32, 33 e 36, riguardanti alcune indennità già previste per il personale telefonico e da estendersi al personale addetto ai telegrafi, ai centralini telex e alle telecomunicazioni, e inoltre a due articoli aggiuntivi, n. 54 e n. 55, riguardanti rispettivamente il personale autista e trattorista delle poste e telegrafi e il personale applicato agli uffici di porto, di aeroporto, di stazione o di confine.

Io prego i componenti della Commissione di voler considerare benevolmente tali emen-

damenti e possibilmente di volerli accogliere in quanto le esigenze che essi intendono soddisfare sono affiorate praticamente anche durante le ultime agitazioni ed hanno costituito alcune delle rivendicazioni più pressanti che sono state avanzate da talune categorie del personale posteletrografico.

M A S S O B R I O . L'utilità del disegno di legge al nostro esame è fuori discussione in quanto, come è stato detto dal relatore, esso tende ad eliminare alcune sperequazioni lamentate dal personale per quanto attiene a taluni servizi delle Poste e telecomunicazioni.

Il collega Crollanza si è soffermato su alcuni punti cui fanno riferimento gli emendamenti da lui presentati che, nella sostanza, sono pressochè uguali ai miei. Si tratta di emendamenti che riguardano il personale delle due amministrazioni del Ministero delle poste e telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici e Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) che svolge un lavoro pressochè analogo. Mi riferisco in particolare ai telegrafisti e agli addetti ai telex, il cui lavoro è da considerarsi pressochè analogo a quello degli addetti ai servizi telefonici mentre il trattamento economico è diverso tra di essi.

Sento il dovere di dichiarare perciò che considero giustificate le lamentele dei primi, cioè, dei dipendenti delle Poste e telecomunicazioni. Non vedo perchè si debba riservare, nell'ambito, dello stesso Ministero, un trattamento differente al personale che svolge un servizio analogo, anche se ciò avviene in due amministrazioni diverse.

La situazione in atto ha determinato uno scontento che permane e permarrà se non provvederemo ad eliminarne le cause. Il personale addetto alle Poste e telecomunicazioni è già sceso in sciopero per cui, se la loro attesa andrà delusa, continuerà ad operare in condizioni di insoddisfazione tali da dare vita ad altre manifestazioni di sciopero. Evitiamo di risolvere i problemi solo quando il personale protesta.

Stante che il provvedimento, come lo stesso relatore si è premurato di mettere in evidenza, lascia scontenta una parte del personale, ritengo doveroso richiamare l'attenzio-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

ne del Governo e dei colleghi tutti sulla necessità di porre rimedio alla situazione approvando gli emendamenti presentati da me e dal collega Crollanza. Il personale addetto ai servizi telefonici e telegrafici deve essere trattato alla stessa stregua, anche perchè gli addetti ai telex, in certe circostanze, sono soggetti ad un maggiore impegno: infatti, il personale addetto ai telex del servizio internazionale deve conoscere tra l'altro la lingua inglese e francese.

Tenuto conto di ciò, mi pare che si debba considerare meritevole della massima considerazione quanto ho posto in evidenza. L'accoglimento degli emendamenti proposti porterà a un breve ritardo dell'approvazione definitiva della legge; però la nostra Commissione ha il dovere di considerare prevalenti le richieste che sono state avanzate dai lavoratori, che si basano su principi di giustizia e di diritto.

A B E N A N T E . Io sono d'accordo su gran parte delle considerazioni che sono state fatte dal relatore a proposito dello spirito di questo provvedimento, in rapporto alla parificazione del personale di cui trattasi nei confronti di altre categorie statali. Certo, il disegno di legge presenta dei limiti e delle lacune. Se lo analizzassimo a fondo, troveremmo sicuramente in esso una serie di punti da correggere e da rivedere, non soltanto (e qui mi associo alle considerazioni che sono state fatte dagli altri colleghi) per quanto riguarda talune categorie di addetti ai servizi postelegrafonici ma anche per lo stesso congegno del « premio industriale » rapportato alla presenza dell'impiegato e non già al rendimento del suo lavoro.

P R E S I D E N T E . È un ottimo principio.

A B E N A N T E . Ma noi dobbiamo considerare che operiamo in una Amministrazione caratterizzata da una farraginosa macchina burocratica che non è più idonea ai tempi e se non affrontiamo e risolviamo i problemi di fondo, che sono quelli dell'ammodernamento e dell'adeguamento, portando quindi elementi di unificazione della pre-

stazione lavorativa ed eliminando tutte le sedimentazioni di gradi e di carriera che sono andate costituendosi, fermo restando il rapporto diretto con quello che è l'effettivo rendimento di ciascun impiegato, avremo sempre queste differenziazioni.

Io quindi comprendo, onorevoli colleghi Crollanza e Massobrio, le considerazioni che avete fatto, ma qui dobbiamo porci un interrogativo: questo è un provvedimento che è sorto sulla base della spinta dei lavoratori e che noi possiamo, nella nostra sovranità, bocciare o modificare integralmente, ma faremmo cosa utile ai lavoratori ritardandone l'approvazione o non conviene invece varare oggi il presente provvedimento e adottare poi autonome iniziative legislative per affrontare i problemi di fondo in modo da risolvere i casi indicati e le altre questioni che restano sul tappeto? Se di fronte ad un solo emendamento il Governo minacciasse la rimessione del disegno di legge in Aula, come è nel suo diritto chiedere, noi in definitiva, invece di eliminare quegli elementi di malcontento che hanno portato a questo primo approdo, non faremmo che accentuarli ed accrescerli.

Io considero questo provvedimento come un punto di partenza per risolvere le questioni di fondo, e il costo del lavoro che aumenta di giorno in giorno è il più feroce ed efficace incentivo a che si adottino provvedimenti per l'ammodernamento di tutta quanta l'Azienda postelegrafonica.

Quindi, in questo quadro, io direi di approvare senza modifiche il disegno di legge in esame, ferma restando la possibilità di rivedere poi il provvedimento in rapporto alla nostra autonoma iniziativa legislativa e in rapporto anche a quello che sta avvenendo nella Pubblica amministrazione — che noi non possiamo sottovalutare — ad opera del Governo, che qui è presente nella persona dell'autorevole collega Francesco Ferrari (avremmo preferito che anche il Ministro si degnasse di venire qualche volta in Commissione: quello attuale è l'unico Ministro che non si è più fatto vedere dalla discussione del bilancio, nonostante in quella sede noi avessimo sollevato questi problemi di fondo ed egli si

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

fosse assunto i soliti impegni di discutere i problemi dell'Amministrazione delle poste). Noi oggi approviamo un provvedimento che già nel momento di tale approvazione è sorpassato da ciò che sta avvenendo, cioè dallo sganciamento degli organi direttivi della Pubblica amministrazione da tutti gli altri dipendenti: elemento, questo, che non so fino a che punto sia da approvare, da accettare, poichè rappresenta la costituzione di una casta avulsa da un ordinamento che, sia pur faticosamente e in malo modo, era andato stabilizzandosi in questi ultimi anni.

Ecco perchè, in rapporto a questi gravi problemi aperti nella Pubblica amministrazione e ad alcune contraddizioni che l'Esecutivo crea dando esca a situazioni di privilegio degli alti gradi direttivi, ritengo sia nostro dovere approvare il disegno di legge per chiarire immediatamente il discorso relativo a tutte le prospettive che ho cercato di indicare.

CROLLALANZA. Il ragionamento del senatore Abenante non fa una grinza se si riferisce all'opportunità di rinviare ad un ulteriore organico provvedimento quelli che possono essere i concetti di riorganizzazione e gli strumenti per ammodernare l'Azienda, adeguandola alle attuali esigenze del pubblico e delle stesse categorie che fanno parte dell'Amministrazione. Ma noi ci troviamo di fronte a delle sperequazioni nell'ambito di un personale che esplica le stesse mansioni, sia pure in due settori diversi; pertanto non capisco perchè, nel momento di varare questo disegno di legge, non ne approfittiamo per eliminare tali sperequazioni. Per quanto riguarda poi il grosso problema dell'ammodernamento generale dell'Azienda, esso potrà formare oggetto di successivi disegni di legge d'iniziativa parlamentare o di sollecitazioni al Governo perchè ci sottoponga progetti più ampi, organici ed aderenti alle esigenze non solo — come dicevo dianzi — delle categorie interessate ma anche del pubblico.

A VEZZANO COMES. Signor Presidente, non posso non condividere le preoccupazioni dei colleghi Massobrio e

Crollalanza, poichè sono le stesse che ci hanno afflitto in tutti questi giorni nei contatti avuti con lavoratori del settore. Nel contempo bisogna dire che abbiamo Attila alle porte: la situazione, purtroppo, è quella che è, e noi dobbiamo risalire al principio che ha determinato la presentazione del disegno di legge in esame e del disegno di legge n. 930 ricordando che essi sono l'espressione di un accordo intervenuto a suo tempo fra le organizzazioni sindacali, il Ministro — o Ministero — delle poste e quello dei trasporti, per il quale si riuscì a reperire 28 miliardi per le Ferrovie e 21 miliardi per le Poste; somme, queste, direi « strappate » al Ministro del tesoro. Questa è la realtà: ogni modifica comporterebbe il ritorno dei suddetti provvedimenti alla Commissione finanze e tesoro per un ulteriore parere, con tutto quel che segue.

Ora gli emendamenti potrebbero riguardare il personale « telex » e quello direttivo. Per i primi occorrerebbe una differenza di 1.600 milioni; ma non vedo poi perchè dovremmo limitarci ai 9.000 telex e non considerare allora anche tutta la numerosa categoria dei fattorini e via dicendo, il che ci porterebbe però a circa 60.000 persone, per un importo di 15-20 miliardi di lire. E io credo che a questo punto il problema non può neanche più essere posto poichè ne saremmo tutti vivamente preoccupati.

La questione dei direttivi è stata posta giustamente. È ammissibile la sperequazione tra direttore generale delle poste e direttore generale delle ferrovie? Non lo è, specie nell'atmosfera in cui ci troviamo e dopo aver detto che tutti i direttori generali debbono essere trattati allo stesso modo; e non mi spiego un disegno di legge il quale chiede che il direttore generale dell'aviazione civile abbia un coefficiente superiore a tutti gli altri direttori generali: è stato infatti anche presentato un disegno di legge di questa fatta, sul quale non mi pronuncio nemmeno. Lo farò a suo tempo, quando lo discuteremo. Ma se noi non stabiliamo definitivamente che lo stipendio deve essere lo stesso per tutti, in una sola voce che includa tutte le indennità, non verremo mai a capo di nulla.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

A parte ciò, mi rendo conto che un emendamento per i direttivi richiederebbe solo 200 o 300 milioni; ma una volta che si è proceduto in tal senso per una categoria, tutte quelle che seguono debbono avere, in proporzione, lo stesso trattamento; il che significherebbe veramente, come ha detto il collega Abenante, rivedere tutto il disegno di legge, e su questa base non siamo d'accordo. Le esigenze di bilancio, inoltre, non consentono ulteriori spese di 20-25 miliardi; le aspettative dei lavoratori sono quelle che sono, per cui non vediamo la possibilità di venire incontro a questa gente, che pure ha ragione.

In tal senso, quindi, abbiamo presentato un ordine del giorno, assieme ai colleghi Genco, Venturi e Abenante, nel quale richiamiamo l'attenzione del Ministro (che ci dispiace non sia presente: e qui debbo rilevare con molta chiarezza che per un problema del genere egli avrebbe dovuto partecipare ai nostri lavori. L'unico ad essere sempre sollecitato è il ministro Gaspari, che veramente ci dà prova di sentirsi parlamentare tra i parlamentari) sulla necessità di provvedere alla ristrutturazione delle Poste e delle telecomunicazioni in modo da sanare tutte le incongruenze ancora esistenti.

PRESIDENTE. A me sembra che dalla discussione finora svoltasi siano risultate due soluzioni: una è quella di andare in fondo alla questione — il che sarebbe importantissimo, indubbiamente — ma prevede il soddisfacimento di altre notevoli esigenze, la risoluzione di altre situazioni e rientra in quella generale istanza di perfezionamento di tutta l'Amministrazione dello Stato che volta a volta ritroviamo, ed abbiamo ritrovato oggi, sia nelle dichiarazioni del relatore, sia negli interventi dei senatori Massobrio, Crollanza ed altri; l'altra è quella che intanto è meglio aver subito qualcosa che ci consenta di fare un passo innanzi, piuttosto che rinviare un provvedimento di questo genere, per il quale sono stati presi accordi e decisi stanziamenti.

Ora, a mio avviso, il meglio è nemico del bene: mi sembra pertanto che potremmo approvare senz'altro il disegno di legge — eventualmente con quei perfezionamenti che sa-

rà possibile raggiungere — riservandoci di affrontare in collaborazione col Ministero il problema più vasto.

DE MATTEIS, relatore. Gli emendamenti preannunciati hanno formato oggetto di seria attenzione da parte mia e di colloqui anche con gli stessi interessati. Ci troviamo però di fronte ad un provvedimento che riguarda tutto il personale, compreso anche quello che, giustamente, si lamenta — così come io ho posto in evidenza — perchè escluso da certe indennità, pur percependone certe altre, come il premio industriale, che rappresenta un'innovazione per tutto il personale dipendente; ma ci troviamo di fronte all'enorme difficoltà del reperimento dei fondi, perchè se avessi avuto la minima percezione di poter reperire le somme necessarie mi sarei reso io stesso diligente, anzichè esprimere la mia amarezza, per impedire che una parte del personale riceva un trattamento diverso dell'altra.

Stando così le cose vorrei pregare i colleghi che hanno in animo di proporre emendamenti di non insistere, mentre si potrà invece vedere quale impegno il Governo intenda assumere sia agli effetti di una completa ristrutturazione dell'Azienda delle poste, sia nei confronti delle categorie che sarebbero state sacrificate: in primo luogo — e questo è il meno, perchè non ne fanno una questione vitale — il personale direttivo, per il quale occorrerebbero cifre insignificanti rispetto a quelle che occorrono per tutto il resto; anche se ci si volesse limitare al solo personale « telex », circa 9.000 persone, andremmo sempre incontro ad un impegno finanziario di quasi 2 miliardi, il che significherebbe far saltare le aspettative di 160.000 lavoratori, per i quali oggi noi ci preoccupiamo, in quanto non faremmo altro che rinviare la conclusione dell'*iter* del disegno di legge. Nè sarebbe auspicabile, come qualcuno ha fatto intravedere, un deferimento dello stesso all'esame dell'Assemblea, dal momento che è appena di pochi giorni la decisione unanime della Commissione di chiedere il passaggio del provvedimento dalla sede referente alla deliberante.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

F E R R A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Debbo anzitutto chiedere scusa per l'assenza del Ministro, il quale, per la verità, proprio pochi minuti prima dell'inizio della seduta mi ha chiamato per sostituirlo, dovendo adempiere ad alcuni impegni veramente urgenti. Mi renderò, comunque, portavoce del desiderio espresso da varie parti perchè egli sia il più possibile presente ai lavori della Commissione.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame ritengo che, se è stato definito complesso, ed in effetti lo è, ciò non dipende dalle innovazioni, quanto dal fatto che esso va considerato come un testo unico. Infatti, leggendo l'articolo 1, si nota come esso non faccia, praticamente, che richiamare tutte le disposizioni contenute negli articoli successivi, in modo che, invece di consultare una determinata legge sull'argomento, ognuno di noi possa fare riferimento alle norme in esame, le quali racchiudono in sé tutte le prestazioni, i diritti, le competenze e i criteri determinati per ciascun adempimento o per qualsiasi lavoro, ordinario o straordinario che sia. Se teniamo presente questo, ci rendiamo conto anche del fatto che dell'elaborazione di tale « testo unico » si è approfittato per migliorare e per stabilire alcuni criteri tra i più importanti.

Tali criteri sono: anzitutto l'attribuzione del trattamento accessorio; in secondo luogo la corresponsione del premio industriale, sia pure in rapporto alle funzioni, ai rischi e alle responsabilità; in terzo luogo bisogna considerare lo sforzo compiuto dallo Stato e dal Ministero del tesoro per quanto riguarda la disponibilità dei fondi, ai fini della decorrenza per il riconoscimento delle prestazioni. Tenendo conto di questi tre criteri ritengo si possa proseguire nell'esame dei singoli articoli senza difficoltà da parte della Commissione.

Io debbo apprezzare gli interventi dei senatori Crollalanza, Massobrio, Abenante e Avezzano Comes, che hanno espresso delle considerazioni ottime ai fini di una generale e definitiva sistemazione del settore. Sono perfettamente d'accordo sull'esistenza di spe-

requazioni, sia per quanto riguarda il personale direttivo sia per quanto riguarda il personale « telex », ma, ripeto, il provvedimento va considerato come un testo unico e pertanto approvato. Prego quindi gli onorevoli senatori nel non insistere nel proposito di proporre emendamenti, che potranno, del resto, formare in seguito oggetto di nuovi disegni di legge.

C R O L L A N Z A . Così continueremo con il sistema delle leggine!

F E R R A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. No, perchè, come pure ha osservato il senatore Abenante, si vogliono affrontare anche problemi di fondo: non si tratta di leggine, ma di norme fondamentali attraverso le quali si intende porre fine alle ingiustizie rilevate.

Concludo, rinnovando l'invito alla Commissione di voler approvare senza modificazioni il disegno di legge, considerandolo come una unificazione ed un miglioramento delle disposizioni attualmente contenute in diverse leggi.

C R O L L A L A N Z A . Se il provvedimento va considerato come testo unico, come sostiene l'onorevole Sottosegretario, proprio in questo caso rinunciare a proporre emendamenti sarebbe un errore perchè vorrebbe dire considerare acquisita, nella forma di testo unico, tutta la materia, sia pure con le riserve e gli ordini del giorno con i quali si vuole richiamare l'attenzione del Governo sia sulla necessità di eliminare le spequazioni sia sull'opportunità di accettare determinate rivendicazioni del personale.

Per tale motivo dichiaro che proporrò i miei emendamenti che, anche se non saranno accolti — e la maggioranza non sembra disposta ad accoglierli —, rappresentano un richiamo sui singoli aspetti e sui singoli problemi, proprio in contrasto al concetto che col testo unico si è chiusa la partita.

G E N C O . Anch'io mi riservo di proporre un emendamento soppressivo dell'articolo 17 dell'allegato.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli. Come i colleghi sanno, il disegno di legge consta di due parti: le norme vere e proprie, i cinque articoli, e l'allegato

« Disposizioni sulle competenze accessorie ». Tale allegato è pregiudiziale, poichè una sua reiezione renderebbe improponibile l'articolo 1 del provvedimento.

Procederemo pertanto in primo luogo all'esame ed alla votazione degli articoli dell'allegato, di cui do lettura:

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

CAPO I

INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO

Art. 1.

(Applicazione di norme comuni)

Salvo quanto disposto negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le disposizioni relative alle indennità di missione e di trasferimento vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

Agli agenti e agli operai dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafici, nonchè agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

Art. 2.

(Indennità forfettaria)

Al personale che esegue incarichi ispettivi nonchè di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in

comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato, una indennità forfettaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per ogni giorno.

Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfettaria di cui al precedente primo comma, è corrisposta questa ultima indennità.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si verificano le stesse condizioni previste nei commi stessi.

Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.

(È approvato).

Art. 3.

(Misura della indennità di missione e criteri per la sua attribuzione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche)

Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 1 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

	Fra le ore 6 e le 22 lire	Fra le ore 22 e le 6 lire
Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai di prima categoria . .	120	250
Rimanente personale . .	105	225

Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'Amministrazione, dal momento della presentazione al circolo o alla zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore.

Qualora l'orario computato come nel precedente comma secondo superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta, al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo.

La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata è cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo.

Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire 150 per

ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico.

(È approvato).

Art. 4.

(Indennità di missione e criteri per la sua attribuzione al personale dei gruppi di manutenzione dei cavi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

Al personale agenti e operai, compresi gli autisti, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dipendenti dai gruppi di manutenzione dei cavi, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

La circoscrizione di ciascun gruppo è stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Allo stesso personale si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente articolo 3, limitatamente per le gite di servizio di durata inferiore alle 24 ore.

(È approvato).

Art. 5.

(Indennità di percorrenza - Rimborso spese)

Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, è corrisposto al personale di cui al secondo comma dell'articolo 1 un compenso di lire 35 a chilometro.

Nessuna indennità chilometrica spetta per tutte le percorrenze compiute durante i lavori di squadra, compresa la circolazione sui carrelli ferroviari, qualunque siano le cause che le hanno determinate.

Compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto e sui piroscafi, con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento di missione per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

Per i lavori cablografici eseguiti in mare con navi posacavi o altri natanti, spetta, per ogni percorso effettuato in mare, la maggiorazione di cui al precedente terzo comma sul prezzo intero del biglietto calcolato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di linee marittime sovvenzionate.

La maggiorazione non spetta sul prezzo del biglietto di trasporto per le gite in città.

Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennità di nette lire 1,35 per chilometro percorso.

(È approvato).

Art. 6.

(Adempimenti)

Ai fini della corresponsione delle indennità di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, gli interessati dovranno curare che su apposito libretto siano apposti i prescritti visti ed annotata, da parte degli uffici poste e telegrafi delle stazioni ferroviarie, dei capi zona e delle autorità a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i lavori nelle squadre il visto dovrà essere rilasciato dal dirigente di squadra.

(È approvato).

Art. 7.

(Casi particolari in cui è corrisposto il trattamento di missione)

L'indennità di missione è concessa al personale, anche se in aspettativa per motivi di salute, quando sia chiamato per subire una visita medico-fiscale, in località diversa da quella della sua residenza.

Al personale chiamato quale testimone per istruttoria in procedimenti penali o civili o alle udienze per essere esaminato sopra fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'indennità di missione, dedotta la somma liquidata dall'autorità giudiziaria.

Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

(È approvato).

Art. 8.

(Casi particolari che danno titolo alle indennità di trasferimento ed ai relativi rimborsi)

Le indennità di trasferimento e i rimborsi stabiliti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato sono accordate anche quando il trasferimento abbia luogo a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione di un nuovo ruolo anche se trattasi di provenienza da altra Amministrazione pubblica.

Le indennità e i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragione di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

(È approvato).

Art. 9.

(Permessi per trasferimento)

Per gli atti inerenti al trasferimento è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni, complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza sia maggiore.

Nei soli casi di trasferimento per ragioni di servizio spetta il trattamento previsto per le giornate di congedo ordinario.

(È approvato).

CAPO II

INDENNITA' PER SERVIZIO STRAORDINARIO E COTTIMI

Art. 10.

(Lavoro straordinario)

È considerato straordinario e dà luogo ad un compenso, il lavoro eseguito dal per-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

sonale di ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze di servizio, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Nei giorni di orario ridotto, la cui durata è stabilita in quattro ore, il personale comandato a prolungare il suo servizio oltre l'orario, ha titolo, per le ore prestate in più, al compenso per il lavoro straordinario, con l'attribuzione dell'aliquota per i giorni festivi. Nei giorni festivi diversi dalla domenica, l'Amministrazione, nei casi in cui esigenze di servizio lo richiedano, può disporre turni di lavoro non compensativi, con il diritto da parte dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una od in più giornate consecutive, quando non si supera complessivamente la durata del lavoro ordinario prescritto per lo stesso periodo di tempo, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario.

Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera.

È vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Il compenso per lavoro straordinario non compete, altresì, ai dipendenti che fruiscono del normale trattamento di missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

(*E approvato*).

Art. 11.

(*Determinazione dei compensi orari*)

Per ciascuna ora di lavoro straordinario e corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo un compenso la cui misura è data rispettivamente, per ogni qualifica e categoria, dall'importo dello stipendio iniziale spettante per ciascuna giornata diviso per il numero delle ore dell'orario dell'obbligo.

Tale compenso orario è aumentato del 15 per cento per le prestazioni straordinarie

rese nei giorni feriali e del 25 per cento per quelle rese nei giorni festivi semprechè non si tratti di lavoro compensativo.

(*E approvato*).

Art. 12.

(*Espletamento di lavoro straordinario*)

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, l'espletamento di lavoro straordinario retribuito può essere autorizzato ed approvato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all'assegnamento di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministrazione per la sostituzione del personale assente.

Per esigenze diverse da quelle indicate nel precedente comma, il lavoro straordinario è autorizzato dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o dagli organi centrali e periferici dipendenti all'uopo delegati.

Il senatore Crollanza ha proposto a questo articolo il seguente comma aggiuntivo: « Il lavoro straordinario eseguito in applicazione del primo comma deve essere retribuito per intero senza alcuna decurtazione ».

A B E N A N T E . Non comprendo quale è il senso di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Oltre tutto è improponibile, come tutti gli emendamenti che comportano un aumento della spesa.

D E M A T T E I S , *relatore*. Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Crollanza.

(*Non è approvato*).

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 13.

(*Straordinario per mansioni di custodia*)

Agli impiegati della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgenti mansioni di custodia delle stazioni telefoniche, anche oltre l'orario di obbligo, è corrisposto per tali mansioni, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso forfettario nella misura corrispondente all'importo di una ora e trenta minuti di servizio straordinario per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Delle prestazioni giornaliere straordinarie effettuate, non attinenti alla custodia, sono compensate quelle eventualmente eccedenti il limite giornaliero anzidetto, nella misura massima di trenta ore mensili.

Agli impiegati della carriera del personale ausiliario degli agenti di esercizio telefonico svolgenti mansioni di custodia di immobili si applica il disposto di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 14.

(*Cottimi*)

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, i servizi e le sedi nei quali si debba attuare il sistema del cottimo.

Le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo, ovvero per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera, sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto sono determinate le penalità per gli errori di lavorazione.

I compensi per i lavori a cottimo resi oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre

la resa obbligatoria stabilita ed i compensi orari di intensificazione di cui al successivo articolo 15, sono ragguagliati all'importo orario per servizio straordinario risultante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo 11 per il personale che riveste le qualifiche di vice segretario, ufficiale di seconda classe o equiparata per gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutive e di agente di esercizio di terza classe o equiparata per il personale della carriera ausiliaria. Detti compensi sono aumentati:

a) nei giorni feriali: del 25 per cento per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva; del 30 per cento per il personale della carriera ausiliaria;

b) nei giorni festivi: del 35 per cento per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Le disposizioni relative all'orario d'obbligo giornaliero non si applicano per i dipendenti chiamati a prestazioni di lavoro a quantità. Il lavoratore ha soddisfatto il proprio obbligo lavorativo quando abbia prodotto, nel proprio turno, una quantità di lavoro pari alla resa giornaliera, sempreché siano state ultimate le quantità di lavoro a cottimo ad esso affidate in relazione al traffico del turno stesso.

Gli importi massimi mensili dei compensi per i lavori a cottimo sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i compensi stessi sono cumulabili con quelli per servizio straordinario entro i limiti suddetti ed oltre tali limiti nei casi speciali autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini telegrafici di ruolo, oltre gli ottocento pezzi mensili, sono da considerarsi come prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi.

Nel computo mensile le frazioni minori di quattro pezzi si trascurano, quelle fino ad otto si valutano per mezz'ora, quelle superiori per un'ora.

Qualora i fattorini siano adibiti al servizio di recapito soltanto per alcuni giorni del mese il computo dei pezzi recapitati si

effettua calcolando la prestazione di obbligo sulla base di venticinque giornate lavorative.

(È approvato).

Art. 15.

(*Compensi di intensificazione*)

Ai direttori o reggenti di Ufficio locale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché agli ufficiali della carriera esecutiva degli Uffici locali della Amministrazione stessa, quando manchino una o più unità rispetto all'assegno fissato ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, che non possono essere sostituite con le unità di scorta, è corrisposto con decorrenza 1° luglio 1967 — per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale — un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa nella seguente misura:

Uffici locali di gruppo E che, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, hanno un punteggio superiore a 1.250 = ore 2;

Uffici locali di gruppo D = ore 3;

Uffici locali di gruppo C = ore 4;

Uffici locali di gruppo B e A = ore 5.

I compensi orari di intensificazione sono erogati, per ciascun ufficio, mensilmente, in favore del personale chiamato a maggiori e più impegnative prestazioni giornaliera in conseguenza della mancanza di unità rispetto all'assegno ed in rapporto alle giornate di effettive maggiori prestazioni, indipendentemente dalla qualifica rivestita. I compensi medesimi sono ragguagliati all'importo dell'aliquota oraria per servizio straordinario vigente per gli impiegati che rivestono la qualifica di ufficiale di 2^a classe.

Al personale previsto dal presente articolo, per la sostituzione delle unità mancan-

ti all'assegno, non si applica il disposto del precedente articolo 12.

(È approvato).

Art. 16.

(*Compensi speciali*)

In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti mensili per servizio straordinario stabiliti dalle vigenti disposizioni, con le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

(È approvato).

CAPO III

INDENNITA' DI LOCALITA'

Art. 17.

(*Indennità di zona malarica*)

A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanità, è concessa una indennità giornaliera di lire ventisette.

Agli operai giornalieri tale indennità è concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.

G E N C O . Quest'articolo prevede un'indennità per coloro che prestano servizio in zone malariche. Ma è notorio che la malaria è scomparsa. Faccio osservare in proposito che la stessa relazione che accompagna il disegno di legge n. 930, il quale riguarda le competenze accessorie per il personale delle Ferrovie, osserva che l'indennità di malaria, come hanno convenuto unanimemente anche i rappresentanti del personale, non ha più ragion d'essere, visto che l'endemia malarica è del tutto scomparsa dal territorio nazionale.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

P R E S I D E N T E . L'indennità è subordinata al riconoscimento del Ministero della sanità.

G E N C O . Non vedo che cosa dovrebbe riconoscere il Ministero della sanità, dal momento che la malaria non esiste più! Tra l'altro, faccio osservare che si tratta di un'indennità di 27 lire giornaliere. Ammettiamo pure che il servizio in zona malarica sia prestato per un intero mese: l'indennità ammonterebbe a 800 lire.

Propongo che l'articolo 17 sia soppresso.

D E M A T T E I S , *relatore*. Il relatore è contrario per la considerazione fatta dal Presidente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 17 proposto dal senatore Genco.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Indennità di località disagiate*)

Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli uffici principali radioelettrici ubicati in località distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennità per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto.

Nei confronti del personale telefonico che fruisce del trattamento previsto dal successivo articolo 36, in servizio in località particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, le indennità base previste dall'articolo medesimo possono essere maggiorate fino ad un massimo del duecento per cento.

Al restante personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio pure in servizio nelle dette località può essere concessa, in luogo della maggiorazione di cui al precedente comma, una indennità in misura variante

fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le località, nonchè le misure della maggiorazione delle indennità spettanti verranno fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

(*È approvato*).

CAPO IV.

INDENNITA' PER SERVIZIO SERALE E NOTTURNO

Art. 19.

(*Indennità per servizio serale e notturno*)

Al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennità oraria di lire 130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore 0 alle ore 6.

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonchè agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennità di lire 190 per ogni notte.

Detta indennità compete pure ai direttori dei treni postali nonchè ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno.

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Crollanza un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Al personale, compreso quello degli Uffici locali e delle Agenzie, che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle ore 22 alle 6) spetta un'indennità oraria di lire 339 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 677 dalle ore 0 alle ore 6 ».

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

DE MATTEIS, *relatore*. Sono contrario.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono anche io contrario, in quanto l'emendamento comporta un maggior onere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Crollalanza.

(*Non è approvato*).

Il senatore Crollalanza ha presentato inoltre un emendamento tendente ad aggiungere un comma del seguente tenore:

« Il dipendente applicato ai servizi cottimizzati, quando abbia reso la prestazione richiestagli dall'Amministrazione, durante il turno di notte, è assolto dall'obbligo dell'orario (legge 325 del 1968) anche in relazione alle indennità orarie per prestazioni notturne le quali dovranno essere erogate per intero ».

DE MATTEIS, *relatore*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Insiste il senatore Crollalanza?

CROLLALANZA. Insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Crollalanza.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Indennità per servizio notturno ridotto*)

Per il servizio notturno ridotto non retribuito con indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico not-

turno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta un'indennità complessiva di lire 363 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8.

Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla durata dei medesimi, può essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennità prevista dall'articolo 19, nel quale caso è ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo.

Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegate negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, e corrisposta un'indennità di lire 277.

(*È approvato*).

CAPO V.

INDENNITA' PER L'USO DI MEZZO MECCANICO

Art. 21.

(*Indennità per guida di veicoli a motore di proprietà delle Aziende*)

Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, può, con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 13 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'Amministrazione, purchè gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Al personale sopra indicato, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, un'indennità di lire 240.

La predetta indennità non è frazionabile.

In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche ed integrazioni.

(È approvato).

Art. 22.

(Indennità per l'uso di mezzo meccanico di proprietà del dipendente).

Il personale di cui al precedente articolo 21 può essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, purchè abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'Amministrazione stessa, con titolo ad un'indennità globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, per ogni giornata di effettiva prestazione:

a) di lire 1.000 se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 560 se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennità di lire 100 per ogni giornata di effettivo servizio.

(È approvato).

CAPO VI.

INDENNITA'
PER I SERVIZI VIAGGIANTI

Art. 23.

(Indennità per i servizi viaggianti)

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di

messaggere è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

Direttori di treni postali e	
Capiturno	L. 254
Rimanente personale	» 228

2) indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora di discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonchè in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

Direttori di treni postali . .	L. 51
Capiturno	» 46
Impiegati	» 42
Agenti in servizio di messaggere	» 41
Agenti in servizio di ambulante	» 36

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennità di cui al punto due si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 19;

4) indennità di percorrenza di lire una e ottantacinque centesimi per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire due e settanta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso.

Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennità di cui ai numeri 1 e 2 sono maggiorate del cento per cento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

(È approvato).

Art. 24.

(Indennità per ritardo di treni o natanti)

Nel caso di ritardo nell'arrivo dei treni e dei piroscafi ai punti estremi della corsa, quando il ritardo non è inferiore alla mezza ora, per il relativo periodo, in luogo della indennità di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 23, compete una indennità uguale a quella stabilita dall'articolo 11 per il servizio straordinario, nonchè, quando ne sia il caso, dall'articolo 19, per il servizio serale e notturno.

(È approvato).

CAPO VII.

INDENNITA' PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI

Art. 25.

(Indennità per funzioni superiori)

Salvo quanto previsto dai successivi articoli 26 e 27, l'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito dalle stesse autorità competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta.

Ai fini del conferimento dell'incarico, dovrà tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, semprechè sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito su designazione del Consiglio di amministrazione o della competente Commissione centrale del personale sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire.

In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete, dopo i prime tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

L'indennità prevista dal presente articolo non compete per le giornate di assenza dal servizio per qualsiasi causa ad eccezione di quelle per riposo settimanale e festività infrasettimanali.

(È approvato).

Art. 26.

(Indennità di reggenza di ufficio locale)

All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale con passaggio di gestione è concessa, per tutta la durata di tale incarico, una indennità corrispondente alla differenza fra lo stipendio di cui è in godimento e quello iniziale di un direttore di ufficio locale del gruppo cui appartiene quello del quale egli assume la reggenza.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

1967, n. 1417, si provvede al passaggio di gestione anche quando l'assenza per qualsiasi motivo del dirigente dell'ufficio locale, superi trenta giorni continuativi. In tal caso l'indennità di cui al primo comma del presente articolo spetta al reggente sin dal giorno in cui ha iniziato la sostituzione.

Ai reggenti di ufficio locale di cui al presente articolo spetta, inoltre, il premio industriale relativo alla qualifica di direttore di ufficio locale del gruppo cui appartiene quello del quale assume la reggenza, sin dal primo giorno in cui ha inizio l'incarico, anche se lo stesso è affidato con accertamento dello stato di cassa.

Le indennità previste dai primi due commi non sono pensionabili e non competono per le giornate di assenza dal servizio per qualsiasi causa ad eccezione di quelle per riposo settimanale e festività infrasettimanali.

(È approvato).

Art. 27.

(Conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria)

Con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su designazione delle competenti Commissioni centrali per il personale, può essere conferito:

a) al personale ausiliario di esercizio e tecnico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio e degli uffici radioelettrici, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana;

b) agli agenti telefonici e agli agenti tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale della carriera esecutiva rispettivamente degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni e officine telefoniche.

All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuito un compenso integrativo nella misura di lire

178 per ogni giornata di effettiva prestazione.

I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dalle predette Commissioni centrali per il personale.

(È approvato).

CAPO VIII.

PREMIO INDUSTRIALE

Art. 28.

(Premio industriale)

Al personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è corrisposto un premio industriale, commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle funzioni effettivamente espletate, nelle misure indicate rispettivamente nelle annesse tabelle A e B.

Per le funzioni non espressamente richiamate nelle predette tabelle, l'equiparazione è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 29.

(Criteri di erogazione)

Il premio industriale di cui al precedente articolo 28 compete per ogni giorno di effettivo servizio. Tale premio non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

All'impiegato che nello stesso giorno lavorativo è incaricato dell'espletamento di diverse funzioni, il premio compete nella misura più favorevole.

Il premio industriale è corrisposto nella misura intera se la prestazione di servizio non è inferiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura ridotta del 50 per cento negli altri casi.

(È approvato).

CAPO IX.

PREMIO DI RENDIMENTO

Art. 30.

(Premio di rendimento ai telegrafisti)

Negli uffici telegrafici, determinati dalla Amministrazione centrale, e per le linee di comunicazione che saranno dalla medesima stabilite, è concesso ai telegrafisti ad esse addetti, per ogni telegramma fino a quindici parole, escluso il preambolo, scambiato durante il servizio giornaliero di durata non inferiore all'orario d'obbligo, un premio di rendimento nella misura seguente:

a) con apparati celeri stampanti:

comunicazioni nazionali:

media oraria da 30 a 35 telegrammi	L. 0,50
media oraria da 36 a 40 telegrammi	» 0,60
media oraria oltre 40 telegrammi	» 0,75

comunicazioni internazionali:

media oraria da 15 a 35 telegrammi	L. 0,85
media oraria da 36 a 40 telegrammi	» 1,15
media oraria oltre 40 telegrammi	» 1,45

b) con apparato morse:

media oraria da 10 a 15 telegrammi	L. 1,30
media oraria oltre 15 telegrammi	» 2,30

La somma complessiva delle parole eccedenti le quindici in ciascun telegramma,

escluso il preambolo, viene divisa per venti ed il quoziente è aggiunto al numero dei telegrammi scambiati per ottenere il totale, in base al quale è determinata la media oraria per l'attribuzione del premio.

Negli uffici telegrafici nei quali esiste il servizio di dettatura fonica dei telegrammi, svolto da parte della società telefonica concessionaria, viene corrisposto al personale telegrafico addetto alla registrazione dei telegrammi accettati dalla società concessionaria medesima e passati al telegrafo, un premio di rendimento nella seguente misura:

a) registrazione a mano:

da 46 a 50 telegrammi/ora	L. 0,60
oltre 50 telegrammi/ora	» 0,70

b) registrazione a macchina:

da 55 a 60 telegrammi/ora	L. 0,60
oltre 60 telegrammi/ora	» 0,70

A quest'articolo è stato presentato, sia dal senatore Crollanza che dal senatore Massobrio, un emendamento tendente a sopprimere l'articolo stesso.

D E M A T T E I S , *relatore*. Sono contrario.

F E R R A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono anch'io contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 30 presentato tanto dal senatore Crollanza come dal senatore Massobrio.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 30.

(È approvato).

Art. 31.

(Premio di cointeressenza ai radiotelegrafisti)

Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico è concesso mensil-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

mente un premio di cointeressenza di lire quindici per ogni radiotelegramma trasmesso e ricevuto in morse o in fonìa.

Ai dirigenti e ai capiturno è concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni.

Il premio spettante al personale di cui al primo comma non può superare mensilmente la somma di lire tremilanovecento.

Anche a quest'articolo il senatore Crollanza ed il senatore Massobrio hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo stesso.

D E M A T T E I S , *relatore*. Sono contrario.

F E R R A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 31.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 32.

(*Premio di rendimento al personale addetto ai servizi di commutazione telefonica*)

Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al pubblico è concesso un premio di rendimento per ogni giorno di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata:

capi degli uffici interurbani di 1 ^a classe	L. 1.500
capi degli uffici interurbani di 2 ^a classe	» 1.250
capi degli uffici interurbani di 3 ^a classe	» 1.000

sostituti dei capi uffici addetti ai servizi di commutazione, nonchè capi turno ed assistenti dei medesimi servizi »	550
operatori ed operatrici . . . »	500

Al personale comandato a prestare servizio ai centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni telefoniche, il premio è corrisposto nella misura di lire centoventicinque per ogni giorno di effettiva prestazione.

Durante i primi quattro mesi del periodo di prova il premio di rendimento va corrisposto nella misura del cinquanta per cento.

A quest'articolo il senatore Crollanza ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo stesso con il seguente:

« Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, dei centralini telex, delle sale apparati telegrafiche e telefoniche e radiotelegrafiche e delle accettazioni dirette al pubblico, è concesso un premio di rendimento per ogni giornata di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata:

Capi degli Uffici interurbani di 1 ^a classe, Direttori degli Uffici telegrafici e radiotelegrafici sede di centro nazionale	L. 1.500
Capi degli Uffici interurbani di 2 ^a classe, Direttori degli Uffici telegrafici e radiotelegrafici sede di centro compartimentale	» 1.250
Capi degli Uffici interurbani di 3 ^a classe e dei Direttori di Uffici telegrafici e radiotelegrafici sede di centro distrettuale	» 1.000
Sostituti dei Capi uffici interurbani e dei Direttori di Uffici telegrafici e radiotelegrafici addetti rispettivamente ai servizi di commutazione telefonica e telegrafica e trasmissione e ricezione telegrammi e radiotele-	

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

grammi, nonchè Capiturno ed assistenti dei servizi medesimi L. 550
Operatori ed operatrici . . » 500 ».

Anche il senatore Massobrio ha presentato un emendamento che tende a sostituire l'intero testo dell'articolo 32 con un altro del seguente tenore:

« Al personale addetto ai posti di lavoro e di controllo delle sale interurbane, dei centralini telex, delle sale apparati telegrafiche e radiotelegrafiche e delle accettazioni dirette al pubblico è concesso un premio di rendimento per ogni giornata di effettiva prestazione, nella misura appresso indicata:

Capi degli uffici interurbani di 1^a classe Direttori degli uffici telegrafici e radiotelegrafici sede di Cento nazionale L. 1.500
Capi degli uffici interurbani di 2^a classe Direttori degli uffici telegrafici e radiotelegrafici sede di Centro compartimentale » 1.250
Capi degli uffici interurbani di 3^a classe Direttori degli uffici telegrafici e radiotelegrafici sede di Centro Distrettuale » 1.000
Sostituti dei Capi uffici interurbani e dei Direttori di uffici telegrafici e radiotelegrafici addetti rispettivamente ai servizi di commutazione telefonica e telegrafica e trasmissione e ricezione telegrammi e radiotelegrammi, nonchè capiturno ed assistenti dei servizi medesimi » 550
Operatori ed operatrici . . » 500

Al personale comandato a prestare servizio ai centralini del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle stazioni telefoniche e radiotelegrafiche, il premio è corrisposto nella misura di lire centoventi-

cinque per ogni giorno di effettiva prestazione.

Durante i primi quattro mesi del periodo di prova il premio di rendimento va corrisposto nella misura del cinquanta per cento».

D E M A T T E I S , *relatore*. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

F E R R A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Anch'io sono contrario, per ragioni di copertura finanziaria.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Massobrio, il cui primo comma è identico a quello presentato dal senatore Crollanza.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 32 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 33.

(*Premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico*)

Al personale addetto ai servizi telefonici è corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire 400 giornaliere.

Detto premio è maggiorato del sessanta per cento nei riguardi del personale che non fruisce del premio di rendimento di cui al precedente articolo 32, della indennità speciale e della indennità di servizio centro meccanografico di cui rispettivamente ai successivi articoli 36 e 41.

Il premio assegnato in base alle norme che precedono non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Crollanza e Massobrio un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Al personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed al restante settore delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è corrisposto, in dipendenza dello sviluppo, del miglioramento e dell'intensificazione del traffico, un premio di lire 400 giornaliero ».

DE MATTEIS, *relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

FERRARI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 33.

(*Non è approvato*).

In conseguenza di tale votazione resta precluso l'emendamento, presentato sia dal senatore Crollanza che dal senatore Massobrio, tendente a sostituire la rubrica « Premio di miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico » con la seguente: « Premio miglioramento e intensificazione del traffico al personale telefonico e delle telecomunicazioni ».

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 34.

(*Assegno di operosità*)

Nel mese di luglio di ogni anno è corrisposto un assegno di operosità al personale in servizio presso le Aziende del Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni, che comunque riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico dei bilanci delle suddette Aziende.

La misura di tale assegno viene annualmente fissata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, con riferimento al precedente periodo 1° luglio-30 giugno.

I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella annessa tabella C.

L'assegno di operosità è esteso al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

(*È approvato*).

Art. 35.

(*Compenso di supercottimo al personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*)

È attribuito un compenso di supercottimo al personale dei servizi esecutivi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni indicato nella tabella D annessa alla presente legge per remunerare le maggiori e più impegnative prestazioni, non altrimenti retribuibili, rese oltre gli obblighi del servizio normale e straordinario — anche con il sistema del cottimo — nei periodi dell'eccezionale lavoro verificantesi in occasione delle feste pasquali e di Natale-Capodanno ed il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

I criteri, le misure e le modalità per la attribuzione del compenso previsto dal precedente comma sono stabiliti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, previe intese con il Ministro del tesoro.

Le misure individuali del suddetto compenso non possono superare, in alcun caso, l'importo massimo dell'analogo compenso attribuito al personale della medesima categoria di appartenenza nel corrispondente periodo del 1965.

(*È approvato*).

CAPO X.

COMPENSI DIVERSI

Art. 36.

(Indennità speciale al personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

Al personale dei ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle C, F ed I dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli autocommutatori, delle linee aeree in alta frequenza, dei cavi terrestri e sottomarini, delle apparecchiature a frequenza vettrice, delle stazioni amplificatrici, delle centrali interurbane, delle officine telefoniche, delle centrali di energia e dei ponti radio è concessa, per ogni giorno di effettivo servizio, una indennità speciale nelle seguenti misure:

per il personale dell'ex coefficiente 340 ed oltre, lire 300;

per il personale dell'ex coefficiente 284 e 240, lire 250;

per il personale restante, lire 200.

L'aliquota di lire trecento compete altresì al personale dell'ex coefficiente inferiore a 340 incaricato della dirigenza delle stazioni amplificatrici, di quelle dei ponti radio e delle stazioni radio, delle centrali e degli autocommutatori interurbani, dell'officina telefonica centrale, nonchè agli aiuti dirigenti delle stazioni, centrali e autocommutatori telefonici nelle sedi in cui l'assegno li prevede, ed ai soprintendenti delle squadre di manutenzione esterna della rete telefonica (addetti al cavo).

L'indennità nelle misure previste dal primo comma compete anche al personale che pur non appartenendo ai ruoli tecnici svolge le mansioni indicate allo stesso primo comma.

Nei riguardi del personale addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, control-

lo, esercizio e manutenzione degli impianti per i quali sono richieste particolari cognizioni tecniche, le indennità di cui ai precedenti commi possono essere maggiorate, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni fino ad un massimo del cento per cento in relazione alla complessità degli impianti stessi.

A questo articolo sia il senatore Crollalanza che il senatore Massobrio hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Al personale dei ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle C, F, I dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, e dei ruoli tecnici della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle tabelle C, D, H, I, N, O, T dell'allegato alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli autocommutatori, delle linee aeree in alta frequenza, dei cavi terrestri e sottomarini, delle linee aree telegrafiche, delle apparecchiature a frequenze vettrici, delle stazioni amplificatrici, delle telefoto, degli esperimenti telegrafici, delle centrali interurbane e telex, delle officine telefoniche, delle officine telegrafiche, delle officine telex, delle centrali di energia, dei ponti radio, dei centri radio e delle officine radio è concessa, per ogni giorno di effettivo servizio, una indennità speciale nelle seguenti misure:

per il personale dell'ex coefficiente 340 ed oltre, lire 300;

per il personale dell'ex coefficiente 284 e 240, lire 250;

per il personale restante, lire 200 ».

D E M A T T E I S , *relatore*. Sono contrario.

F E R R A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono anche io contrario.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(Non è approvato).

Gli emendamenti presentati, sia dal senatore Crollanza che dal senatore Massobrio, tendenti a sostituire la rubrica « Indennità speciale al personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici » con la seguente: « Indennità speciale al personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni », sono da considerarsi preclusi.

Metto ai voti l'articolo 36 nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 37.

(Indennità di lingue estere agli interpreti e traduttori)

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti di lingue estere e traduttori, compete una indennità giornaliera di lire duecentosessantanta.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, compete un compenso suppletivo giornaliero di lire centoquaranta.

Le indennità predette non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito d'infortunio e quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, semprechè coincidenti con giornate feriali.

(È approvato).

Art. 38.

(Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di personale)

Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che, previ accertamenti,

risulti aver conoscenza di una lingua estera, è corrisposto un compenso speciale di lire duecentoventi per ogni giornata di servizio prestato nelle sale interurbane sui posti di lavoro delle linee dirette internazionali, nonchè negli uffici internazionali in territorio metropolitano.

Lo stesso compenso giornaliero spetta agli operatori telegrafici, radiotelegrafici e radiotelefonici che, previ accertamenti circa la conoscenza di una lingua estera, risultino in servizio sui circuiti internazionali, nonchè al personale telefonico abilitato al servizio con l'estero.

Per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima, e fino ad un massimo di tre, è corrisposto un compenso suppletivo di lire novanta per ogni giornata di servizio prestato.

Gli accertamenti sono disposti dall'Amministrazione e consistono in una conversazione da sostenersi con un insegnante di lingua. Coloro che sono in possesso del brevetto internazionale di telegrafia sono esonerati dalla prova.

(È approvato).

Art. 39.

(Premio di cointeressenza al personale telefonico)

Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, numero 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

(È approvato).

Art. 40.

(Compensi particolari)

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenenti al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria è concesso un compenso giornaliero di lire

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di capo ufficio principale, di capo radiotelegrafista e capo radioelettricista, di capo tecnico, capo officina nonché di assistente capo e disegnatore capo è concesso un compenso speciale giornaliero di lire ottanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

Al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici appartenente al ruolo organico della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano e a quello del ruolo organico della carriera esecutiva dei capituono e assistenti di commutazione è concesso un compenso speciale giornaliero di lire centosessanta dopo tre anni di permanenza in ciascuna qualifica, senza demerito.

Detti compensi non si corrispondono durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali.

(È approvato).

Art. 41.

(Indennità di servizio centri meccanografici)

Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso i Centri meccanografici è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettivo lavoro, nelle seguenti misure:

Capo di ciascun Centro meccanografico	L. 600
Capo Reparto e programmatore »	550
Operatore	» 400
Perforatore	» 400

(È approvato).

CAPO XI

COMPENSO PER LO SPECIALE INTERESSAMENTO E LA PROPAGANDA DEI SERVIZI A DENARO NEGLI UFFICI LOCALI

Art. 42.

(Determinazione del compenso e delle relative quote)

Il compenso speciale previsto dall'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari o reggenti di agenzia ed agli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali, sono determinati per ogni esercizio in base all'entità delle seguenti voci:

- 1) versamenti e pagamenti in conto corrente;
- 2) emissione e pagamenti di vaglia postali;
- 3) carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corrispondenza dell'aggio;
- 4) segnatasse, dedotte le bonificazioni;
- 5) pagamenti effettuati per conto di altre amministrazioni;
- 6) marche assicurative vendute;
- 7) diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio.

(È approvato).

Art. 43.

(Quota speciale)

Una quota speciale del compenso, di cui al precedente articolo, è costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'Amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie nelle operazioni attinenti al servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi. Agli effetti previsti dal comma precedente, è tenuto conto altresì dell'attività svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.

(È approvato).

Art. 44.

(Ripartizione del compenso)

Della somma stanziata in bilancio, detratti i compensi di cui all'articolo 45, sarà assegnato il 50 per cento ai dirigenti degli uffici locali e delle agenzie secondo i seguenti coefficienti di ripartizione:

direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 50;

direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 40;

direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 36;

direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 34;

direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 28;

titolare di agenzia: coefficiente 24.

Al reggente di ufficio locale o di agenzia il compenso verrà corrisposto in dodicesimi in rapporto al periodo di reggenza ed al coefficiente di ripartizione dell'ufficio nel quale ha prestato servizio di reggente.

In ogni caso il compenso per il direttore, o reggente di ufficio locale, non può eccedere l'ammontare dello stipendio mensile iniziale spettante al direttore dell'ufficio.

Nei confronti dei titolari, o reggenti, di agenzia il compenso non può superare lo stipendio mensile previsto per la qualifica di ufficiale di prima classe.

Il restante 50 per cento sarà ripartito in parti uguali fra tutti gli ufficiali della carriera esecutiva degli uffici locali in servizio nell'esercizio finanziario cui si riferisce l'erogazione del compenso.

(È approvato).

Art. 45.

(Ripartizione quota parte)

Una quota pari al dieci per cento della somma stanziata dall'Amministrazione quale compenso per l'incremento dei servizi a danaro dovrà essere ripartita fra il personale degli uffici locali e delle agenzie che nel penultimo esercizio finanziario abbiano accettato domande di apertura di nuovi con-

ti correnti postali a favore dei quali sia stato accreditato per il successivo esercizio finanziario un interesse d'importo non inferiore a lire 200.

La ripartizione sarà fatta in base al numero dei conti correnti predetti che risultano aperti da ciascun ufficio.

La ripartizione di tale compenso sarà disposta nella misura di un terzo a favore dei dirigenti degli uffici locali e delle agenzie e nella misura di due terzi a favore degli ufficiali.

Negli uffici locali in cui presta servizio un solo ufficiale l'aliquota ad esso spettante sarà pari ad un terzo della quota premio, mentre i due terzi spetteranno al dirigente.

Negli uffici in cui presta servizio una sola unità, spetta a questa l'intero compenso.

(È approvato).

Art. 46.

(Limite del compenso)

Per gli ufficiali il compenso di cui al precedente articolo 42 non può superare nè lo stipendio mensile previsto per la qualifica iniziale, nè la quota spettante al dirigente dell'ufficio.

L'impiegato che cessi dall'impiego nel corso dell'anno, ha diritto al compenso nella misura di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di servizio prestati nello stesso anno.

Dalla ripartizione del compenso sono esclusi coloro che nell'anno, cui si riferisce il compenso stesso, abbiano riportato il giudizio complessivo inferiore a « buono ».

(È approvato).

CAPO XII

COMPENSI INCENTIVANTI

Art. 47.

(Personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispon-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

dere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari, fino al 31 dicembre 1969, al 50 per cento e, per il triennio successivo, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico del personale costantemente adeguato alle esigenze di servizio secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 49. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi e altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del fabbisogno di personale in ciascun anno.

Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente determinato al 1° luglio 1967 in 154.500 unità, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nella Azienda rispetto a quello del 1966.

(E approvato).

Art. 48.

(Personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici)

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a corrispondere al dipendente personale compensi incentivanti al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari, fino al 31 dicembre 1969, al 50 per cento e, per il triennio successivo, al 40 per cento della somma corrispondente alla maggiore spesa che si sarebbe dovuta sostenere al fine di mantenere il quantitativo numerico degli operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione costantemente adeguato alle esigenze del traffico, secondo le determinazioni di cui al successivo articolo 49. Detta maggiore spesa è costituita dagli importi lordi di stipendi, retribuzioni, paghe, assegni fissi ed altri assegni tabellari, che si sarebbero dovuti corrispondere alle unità occorrenti per integrare la copertura del

fabbisogno di operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione in ciascun anno.

Il fabbisogno di personale di ciascun anno è pari al contingente di operatori ed operatrici determinato in numero 6.633 unità al 1° luglio 1967 per i servizi di commutazione e prenotazione, aumentato o diminuito in relazione alle variazioni di traffico verificatesi nell'anno stesso nell'Azienda rispetto a quello del 1966.

In ogni caso la misura del compenso non potrà superare, a parità di qualifica e mansioni assimilabili, quella corrisposta al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(E approvato).

Art. 49.

(Limite massimo dei compensi)

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, per gli anni successivi ai periodi indicati al secondo comma dei precedenti articoli 47 e 48, la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sarà determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli stessi articoli 47 e 48, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 50.

(Adempimenti e misura dei compensi)

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunicheranno al Ministero del tesoro le variazioni di traffico e la consistenza del personale mediamente presente nell'anno precedente in relazione, rispettivamente, al traffico del 1966 e al contingente di personale di cui agli articoli 47 e 48 nonché l'importo da erogare in applicazione della presente legge.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

I criteri di erogazione e le misure dei compensi incentivanti per gruppi di mansioni saranno stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione, nel quale devono essere previste riduzioni rispetto alle misure unitarie di detti compensi in relazione al numero delle assenze effettuate dal personale, escluse quelle per congedo ordinario o derivanti da cause di invalidità di guerra o di servizio.

In ogni caso non potranno essere corrisposti compensi incentivanti ai dipendenti che durante l'anno siano rimasti assenti dal servizio per periodi, anche non continuativi, che in complesso superano i 180 giorni.

(È approvato).

Art. 51.

(Mantenimento dell'indennità di reggenza)

Il diritto all'indennità di reggenza di cui al precedente articolo 26 non si perde, ed il periodo di 30 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario o straordinario.

(È approvato).

Art. 52.

(Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive)

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, è corrisposto un compenso di lire 660.

Detto compenso è corrisposto anche se il personale ha titolo al riposo compensativo settimanale o al compenso per lavoro straordinario.

(È approvato).

Art. 53.

(Servizi di vigilanza serale e notturna)

L'indennità serale e notturna prevista dal precedente articolo 19 compete anche al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

(È approvato).

Dopo l'articolo 53 il senatore Crollanza propone di aggiungere un articolo 54 del seguente tenore:

« L'indennità di stazione, di porto, aeroporto e di confine, già soppressa con la legge 27 maggio 1961, n. 465, viene ripristinata nella misura di lire 15.000 mensili per tutto il personale applicato ai servizi postelegrafonici dipendente dagli Uffici sopra indicati.

D E M A T T E I S , *relatore*. Sono contrario.

F E R R A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Anche io sono contrario.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti
(Non è approvato).

Lo stesso senatore Crollanza propone un articolo aggiuntivo, il 55, del seguente tenore:

« Al personale autista e trattorista applicato ai servizi di trasporto e di recapito spetta una indennità di lire 12.000 mensili a completo orario giornaliero.

Agli autisti adibiti alla duplice mansione di trasporto e di vuota-cassette spetta una indennità corrispondente a quattro ore giornaliere ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle tabelle:

TABELLA A

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
	Direttore generale	2.800
1	Ispettore generale superiore telecomunicazioni	2.400
2	Direttore centrale e dirigente direzione centrale e compartimentale - Dirigente Istituto superiore poste e telecomunicazioni - Professore scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni	2.000
3	Ispettore generale - Dirigente direzione provinciale - Dirigente circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Dirigente ufficio sanitario centrale - Ispettore generale di pubblica sicurezza	1.600
4	Direttore di divisione e dirigente di divisione - Dirigente di ufficio compartimentale (compresi dirigenti ufficio lavori e centro automezzi) - Dirigente ufficio sanitario regionale - Vice questore di pubblica sicurezza	1.400
5	Direttore di sezione e dirigente di sezione - Dirigente di reparto compartimentale e provinciale (esclusi i reparti di ragioneria provinciali) - Ispettore coordinatore interprovinciale, provinciale, escopost e del movimento - Direttore tecnico aggiunto circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche - Medici addetti agli uffici sanitari - Commissario capo di pubblica sicurezza . . .	1.200
6	Consiglieri di 1 ^a e 2 ^a classe addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica - Commissario di pubblica sicurezza	760
7	Consiglieri di 3 ^a classe addetti alla collaborazione amministrativa e tecnica	600
8	Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ragioneria provinciale - Dirigente cassa provinciale - Dirigente centro Scanzano - Dirigente ufficio principale con più di 150 dipendenti - Vice consegnatario V. R. - Dirigente economato provinciale - Dirigente deposito e magazzino centrale e provinciale - Capo Segreteria direzione centrale e compartimentale - Dirigente ufficio V. R. - Dirigente ufficio conti correnti - Dirigente ufficio locale gr. A - Controllore cassa provinciale . .	1.200

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
9	Dirigente ufficio principale con meno di 150 dipendenti - Dirigente centrale telex - Dirigente officina p. t. - Dirigente posta pneumatica (manutenzione ed esercizio) - Dirigente officina automezzi - Dirigente ufficio radioelettrico - Dirigente sezione di ragioneria provinciale e di ufficio conti correnti - Dirigente reparto di uffici principali - Direttore di turno negli uffici ferrovia e telegrafo - Cassiere di circolo CC. TT. - Sottocapo negli uffici principali - Capolinea - Dirigente treno postale e capoturno d'ambulante - Dirigente sottocentro automezzi e autorimessa - Gestore centrale V. R. e depositi vari - Ordinatore V. R. - Contabile delle rettificazioni - Fiduciario del Consegnatario cassiere centrale - Dirigente ufficio locale gr. B e C - Dirigente ufficio cambio vaglia esteri	760
10	Segretario direzione provinciale - Gestore provinciale - Verificatore - Controllore - Capo sezione contabile negli uffici principali - Periti e geometri addetti alla progettazione, dirigenza e collaudo lavori - Dirigente ufficio locale gr. D ed E - Dirigente agenzia ULA - Primo ufficiale ULA - Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico (ex grado 6° gruppo B) negli uffici centrali e periferici	600
11	Sportellisti negli uffici esecutivi addetti esclusivamente ai servizi di banco-posta (vaglia, risparmi, conti correnti, pensioni) - Aiuto cassiere e aiuto controllore nelle casse provinciali	600
12	Personale degli uffici esecutivi addetto ai servizi esterni: impiegato e commesso d'ambulante, messaggere, scortapieghi, portalettere, portapacchi, scambista, tettoista, furgonista, ricevitore, procaccia, guardapprodi, fattorino, carrellista - Capo camerata portalettere - Capo zona - Capo squadra e guardafili - Autista - Brigadiere di ispezione, sorveglianza e di tettoia - Sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza	540
13	Collaboratore amministrativo - contabile e tecnico (ex gradi 8° e 7° gruppo B e 8° gruppo C) negli uffici centrali e periferici - Stenotipista	480
14	Sportellisti promiscui e altri servizi negli uffici esecutivi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi - Ripartitore - Ufficiale delegato ULA	480

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
15	Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici esecutivi non soggetti a turni rotativi - Impiegati ed agenti addetti ai servizi interni negli uffici ULA - Dattilografo e stenodattilo- grafo addetti esclusivamente ai servizi di copia - Guardianotte, custode, portiere	420
16	Collaboratore amministrativo-contabile e tecnico (ex gradi 9°, 10° e 11° gruppo B e 9°, 10°, 11° e 12° gruppo C) negli uffici centrali e periferici	400
17	Personale addetto ai servizi di anticamera (com- preso ascensorista) - Operaio	240

(È approvata).

TABELLA B

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
1	Direttore dell'Azienda	2.300
2	Direttore centrale e dirigente Direzione centrale	2.000
3	Ispettore generale	1.600
4	Direttore di Divisione - Dirigente di Reparto presso l'Amministrazione centrale e di divisione presso l'Ispettorato di zona	1.400
5	Direttore di sezione e Dirigente di sezione - Ispet- tore circoscrizionale	1.200
6	Consiglieri di 1 ^a e 2 ^a classe addetti alla colla- borazione amministrativa e tecnica	760
7	Consigliere di 3 ^a classe addetto alla collabora- zione amministrativa e tecnica	600
8	Dirigente di Ufficio telefonico interurbano di 1 ^a e 2 ^a classe - Dirigente consegnatario di stazione telefonica di 1 ^a classe - Capo di Segreteria delle Direzioni centrali - Dirigente della cassa centrale - Controllore della cassa centrale - Consegna- tario del deposito centrale materiali - Control- lore del deposito centrale materiali	1.200
9	Dirigente di ufficio telefonico interurbano di 3 ^a classe - Dirigente consegnatario di stazione tele- fonica di 2 ^a classe - Sostituto del dirigente di ufficio interurbano - Dirigente di settore di im- pianti di stazione telefonica di 1 ^a classe - Diri- gente consegnatario di stazione telefonica degli equipaggiamenti di linea in cavo e ponti radio	840
10	Dirigente consegnatario di stazione telefonica di 3 ^a classe - Dirigente di settore di impianti di stazione telefonica di 2 ^a classe - Dirigente di officina centrale	760
11	Capo segreteria degli ispettorati - Addetti al cavo e capo gruppo di manutenzione cavi - Ad- detti alla progettazione, dirigenza di lavori e collaudi - Dirigente dei servizi delle sale di com- mutazione e delle accettazioni telefoniche al pubblico - Aiuto dirigente di stazione e di offi- cina telefonica centrale - Dirigente di officina periferica - Dirigente deposito materiali perife-	

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

Raggrup- pamento	FUNZIONI	Importo giornaliero al netto L.
	rici - Cassiere e controllore presso gli Ispettorati di zona e presso gli Uffici telefonici interurbani di Roma e Milano - Capi settori amministrativi e contabili presso gli uffici telefonici interurbani - Collaboratore amministrativo contabile e tecnico (ex grado 6° gruppo B) negli Uffici centrali e periferici	600
12	Operatori tecnici di stazione telefonica compresi quelli delle stazioni di equipaggiamenti di linea in cavo e ponti radio - Operatori di officina telefonica e addetti alla riparazione e manutenzione cavi terrestri - Operatori di commutazione, informazione, prenotazione e accettazione telefonica	550
13	Autista - Brigadiere di ispezione e di sorveglianza	540
14	Collaboratore amministrativo, contabile e tecnico (ex grado 7° e 8° gruppo B ed ex grado 8° gruppo C) negli Uffici centrali e periferici - Stenotipista - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso la Cassa centrale - Altri consegnatari e controllori presso gli Uffici tenuti alla resa del conto giudiziale - Cassiere e controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Impiegati addetti a servizi interni negli uffici esecutivi soggetti a turni rotativi	480
15	Dattilografo e stenodattilografo addetto esclusivamente ai servizi di copia - Aiuto cassiere e aiuto controllore presso i restanti uffici centrali e periferici - Guardianote, custode, portiere .	420
16	Agenti addetti nelle sale di commutazione alla accettazione telefonica al pubblico e ad altri uffici esecutivi soggetti a turni di lavoro rotativi	360
17	Collaboratore amministrativo contabile e tecnico (ex grado 9°, 10° e 11° gruppo B ed ex grado 9°, 10°, 11°, 12° gruppo C) negli uffici centrali e periferici	400
18	Personale addetto ai servizi di anticamera (compreso ascensorista)	240

NOTA: Le classi degli uffici telefonici interurbani e le classi delle stazioni telefoniche sono determinate in relazione al disposto di cui all'articolo 40 della legge 18 febbraio 1968, n. 81.

(È approvata).

TABELLA C

ASSEGNO DI OPEROSITA'

QUALIFICHE	Somma massima da attribuire al netto L.
Direttore generale	130.000
Ispettore generale superiore telecomunicazioni . .	117.000
Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici . .	104.000
Direttore centrale e compartimentale - Professore scuola superiore di specializzazione in telecomuni- cazioni	93.600
Ispettore generale - Ispettore generale P. S. . . .	78.000
Direttore di divisione - Vice Questore P. S.	71.500
Direttore di sezione - Segretario capo ed equiparati - Commissario Capo e Commissario di P. S.	58.500
Consigliere di 1 ^a e 2 ^a classe - Segretario principale, primo segretario, segretario ed equiparati - Diret- tore ufficio locale A, B, C	52.000
Consigliere di 3 ^a classe - Segretario aggiunto, vice segretario ed equiparati - Capo ufficio ed equiparati - Direttore ufficio locale D, E - Primo ufficiale ULA	49.400
Ufficiale di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe ed equiparati - Perso- nale dei ruoli d'archivio - Titolare agenzia - Agente di esercizio superiore ed equiparati - Sottufficiali, appuntati e guardie di P. S. addetti ai Nuclei di po- lizia P. T.	45.500
Agente d'esercizio di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe ed equiparati - Fattorini ed equiparati - Operai - Personale del ruolo di anticamera compreso quello ad esaurimento del- l'A.S.S.T. - Procaccia con obbligazione personale, scortapieghi, guardapprodi	41.600

NOTA: Al personale non di ruolo, compresi gli impiegati, gli agenti straordinari e i sostituti portalettere ULA, il premio è corrisposto nella misura relativa all'ex coefficiente cui corrisponde lo stipendio in godimento.
Per gli scortapieghi, i procaccia con obbligazione personale, i guardapprodi ed i sostituti portalettere ULA, il premio è corrisposto in proporzione alle ore di servizio.

(È approvata).

TABELLA D

MANSIONI DEI SERVIZI ESECUTIVI DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO DI SUPERCOTTIMO

I. — PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Depositari, aiuto depositari, controllori e agenti addetti alle operazioni materiali in tutti i depositi centrali, compreso quello di Scanzano.

II. — PERSONALE DEGLI UFFICI PRINCIPALI

A) *Uffici di arrivo e distribuzione ed uffici corrispondenze e pacchi:*

- 1) Ripartitori.
- 2) Agenti interni che compiono operazioni materiali inerenti alle operazioni di apertura dei dispacci, di ordinazione delle corrispondenze e stampe e di scasellamento.
- 3) Operatori addetti agli sportelli.
- 4) Sezioni raccomandate:
 - a) capoturno;
 - b) aiuto;
 - c) ripartitore - descrittore;
 - d) agenti addetti.
- 5) Portalettere e portastampe.
- 6) Personale che recapita gli espressi.
- 7) Pacchi transito:
 - a) addetti al carico, allo scarico ed alla cernita;
 - b) impiegati addetti alle operazioni materiali di controllo sulla entrata o sull'uscita, di compilazione dei verbali, di confezione dei pacchi scondizionati.
- 8) Pacchi domicilio:
 - a) addetti al carico, allo scarico ed alla suddivisione per quartiere;
 - b) portapacchi;
 - c) addetti alle operazioni materiali relative al rimborso degli assegni gravanti pacchi e agli adempimenti connessi al recapito dei pacchi-valore.
- 9) Pacchi dogana:

addetti (operatori ed agenti) alle operazioni materiali di sdoganamento.

B) *Uffici di ferrovia:*

- a) operatori addetti alle operazioni di istradamento di prima e seconda fase degli oggetti postali;
- b) agenti addetti alle operazioni che precedono e seguono lo smistamento e l'incasellamento;
- c) capoturno;
- d) addetti alla manutenzione degli impianti tassativamente indicati: trasporto meccanico della corrispondenza e dei pacchi, delle macchine elettroniche selezionatrici, raddrizzatrici ed obliteratrici;
- e) brigadieri di sorveglianza e di tettoia.

C) *Verificatori negli uffici di movimento.*

D) *Sezione movimento postale:*

- a) capoturno d'ambulante;
- b) impiegato d'ambulante;
- c) commesso d'ambulante;
- d) messaggere d'ambulante.

E) *Autisti e personale dei centri e sottocentri automezzi:*

- a) conduttori di automezzi addetti alla vuotatura delle cassette;
- b) conduttori di automezzi addetti al trasporto ed al recapito della corrispondenza e dei pacchi;
- c) trattoristi;
- d) meccanici, garagisti, addetti alle officine, alle autorimesse ed alla ricarica delle batterie;

F) *Uffici telegrafici e radiotelegrafici:*

- a) operatori agli apparati telegrafici e radiotelegrafici (compresa la trasmissione fonica dei telegrammi);
- b) operatori agli sportelli;
- c) capoturno;
- d) commessi interni;
- e) personale che recapita telegrammi;
- f) agente ripartitore (dove in assegno).

G) *Banco posta:*

- a) sportellisti;
- b) impiegati ed agenti direttamente impegnati alle operazioni interne collegate agli sportelli;
- c) cassieri, aiuto cassieri, depositari carte valori, e aiuto depositari carte valori, controllori e aiuto controllori ed agenti interni degli uffici dipendenti dalle direzioni provinciali.

NOTA: Gli addetti agli uffici principali diversi da quelli trattati sotto le lettere A), B), F) e G) (Uffici promiscui di porto, di aeroporto e di confine) sono equiparati, per attribuzioni corrispondenti, a quelli degli uffici dianzi citati.

III. — PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE.

- 1) Direttori d'ufficio locale gruppo C, D, ed E.
- 2) Titolari di agenzia (o relativi reggenti).
- 3) Ufficiali direttamente impegnati nelle operazioni di cui alle lettere A), B), F) e G).
- 4) Agenti addetti al recapito, ai servizi di ricevitoria e di procacciato.
- 5) Agenti addetti alle operazioni interne connesse al movimento degli oggetti postali ed al servizio di sportelleria.
- 6) Fattorini per il recapito dei telegrammi e degli espressi.
- 7) Procaccia con obbligazione personale (in rapporto alla durata della prestazione giornaliera).

(È approvata).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle leggi 27 maggio 1961, n. 465, 31 dicembre 1961, n. 1406, 18 febbraio 1963, n. 81, 30 marzo 1965, n. 321, 15 luglio 1966, n. 561, 23 dicembre 1966, n. 1134, 27 luglio 1967, n. 621, 27 luglio 1967, n. 636, al testo unico sull'ordinamento e trattamento economico del personale degli uffici locali e agenzie postali e telegrafiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, alle leggi 12 dicembre 1967, n. 1233, 12 marzo 1968, n. 259, ed agli articoli 19, 20 e 30 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Il premio industriale di cui all'articolo 28 dell'allegato alla presente legge è dovuto nella misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1971. Da tale data è soppresso il premio di esercizio di cui all'articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465.

Dalla stessa data le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, non si applicano sugli importi delle indennità, compensi e premi, compreso il premio industriale, previsti in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A partire dal 1° gennaio 1969, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5

giugno 1965, n. 749, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di un terzo della differenza — ragguagliata a venticinquesimi — tra il trattamento spettante dal 1° gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.

A partire dal 1° gennaio 1970, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di due terzi della differenza — ragguagliata a venticinquesimi — tra il trattamento spettante dal 1° gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.

Qualora il trattamento vigente al 31 dicembre 1968 per premio di esercizio al netto della decurtazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per la funzione svolta risulti superiore a quello spettante per premio industriale dal 1° gennaio 1971, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale fino a quando permangono le condizioni che ne davano titolo e da riasorbirsi in caso di espletamento di funzioni che danno titolo a trattamento più favorevole.

Ai fini della determinazione di quanto sarebbe spettato a titolo di residuo premio di esercizio non si considerano le indennità di cui agli articoli 18, 21 e 27 dell'allegato alla presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Le indennità per i servizi viaggianti e per il servizio presso i centri meccanografici, previste, rispettivamente, dagli articoli 23 e 41 dell'allegato alla presente legge vanno corrisposte dal 1° gennaio 1969.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

Il compenso speciale per la conoscenza di lingue estere di cui all'articolo 38 dell'allegato alla presente legge è corrisposto nella misura di lire 180 a decorrere dal 1° gennaio 1969, di lire 200 dal 1° gennaio 1970 e di lire 220 dal 1° gennaio 1971. Il compenso suppletivo per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima è dovuto nella misura di lire 30 dal 1° gennaio 1969, di lire 60 dal 1° gennaio 1970 e di lire 90 dal 1° gennaio 1971.

I compensi di cui all'articolo 40 dell'allegato alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Fino al 31 dicembre 1970 i compensi predetti rientrano nella disciplina di cui al terzo e quarto comma del precedente articolo 2.

Il compenso festivo di cui all'articolo 52 dell'allegato alla presente legge è dovuto nella misura di lire 220 a decorrere dal 1° gennaio 1969, di lire 440 dal 1° gennaio 1970 e di lire 660 dal 1° gennaio 1971.

Per tutte le altre competenze, la nuova disciplina ha effetto dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e 5 giugno 1965, n. 749, si applicano a tutte le competenze della presente legge, fatta eccezione per il premio industriale e per l'assegno di operosità, previsti dagli articoli 28 e 34 dell'allegato alla presente legge, i cui importi sono stabiliti al netto.

(È approvato).

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in lire 8.615.000.000 per l'anno 1969, in lire 17.885.000.000 per l'anno 1970 e in lire 25.685.000.000 per l'anno 1971 e per gli anni

successivi e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in lire 720.000.000 per l'anno 1969, in lire 1.440.000.000 per l'anno 1970 e in lire 2.160.000.000 per l'anno 1971 e per gli anni successivi, sarà iscritto negli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in ognuno dei predetti anni finanziari.

L'onere di lire 8.615.000.000 a carico della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativo all'anno 1969, sarà portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa ed alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito di cui all'articolo 76 della legge 28 febbraio 1969, n. 21.

L'onere di lire 17.885.000.000, relativo all'anno 1970, sarà portato in aumento al disavanzo di gestione risultante dal bilancio di previsione dell'Amministrazione predetta, presentato in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1970 ed alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito di cui all'articolo 77 del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno stesso.

Gli oneri di lire 720.000.000 e di lire 1.440.000.000, previsti a carico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli anni 1969 e 1970, saranno così fronteggiati:

per l'anno 1969, con riduzione di lire 720.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 197 dello stato di previsione dell'Azienda;

per l'anno 1970, con riduzione di lire 640.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 196 del predetto stato di previsione per l'anno 1970, e mediante prelevamento di lire 800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

C R O L L A L A N Z A . Per dichiarazione di voto. Non essendo stati accolti gli

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

emendamenti rispondenti ad alcune legittime richieste, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

M A S S O B R I O. Considerato che il provvedimento risponde alle attese di tutti i lavoratori e delle due Amministrazioni, invito il Governo a tenere presente quanto è stato detto da altri colleghi, cioè la necessità di dare vita ad un disegno di legge che provveda a quanto i colleghi hanno messo in evidenza nel corso della discussione.

Dichiaro altresì che voterò a favore del disegno di legge.

A B E N A N T E. Pur con le riserve espresse nel corso della discussione generale, dichiaro che noi voteremo a favore del disegno di legge, tenendo conto che il nostro pensiero in merito al problema di fondo è sintetizzato anche nell'ordine del giorno presentato insieme ad altri colleghi.

P R E S I D E N T E. Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Genco, Venturi, Massobrio, Crollanza, Avezzano Comes e Abenante il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato,

in occasione del dibattito e dell'approvazione del disegno di legge sulle competenze accessorie per il personale dipendente dalle Aziende postelegrafoniche ha rilevato ancora una volta l'esigenza di dover tempestivamente procedere ad una riforma radicale delle strutture delle Aziende medesime, allo scopo di rendere un servizio più adeguato alle esigenze dello sviluppo economico e sociale del Paese e di adeguare e perequare il trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle due Aziende postelegrafoniche.

In tal senso impegna il Governo a procedere con la massima sollecitudine ».

F E R R A R I, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Lo accetto come raccomandazione.

A V E Z Z A N O C O M E S. Ma non si tratta di un impegno categorico!

F E R R A R I, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per procedere ad una riforma radicale delle strutture delle due Aziende bisogna rivedere tutto.

A V E Z Z A N O C O M E S. Nell'ordine del giorno non facciamo questione di tempo.

F E R R A R I, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione di porre allo studio le richieste e le risultanze scaturite dal dibattito odierno.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (930)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo la Commissione che, in sostituzione del senatore Sammartino, assente per malattia, riferirà brevemente sul disegno di legge in esame il senatore Piccolo.

G E N C O. Il disegno di legge non può essere trattato da un relatore improvvisato. Io chiedo che il provvedimento venga discusso domani mattina, a meno che non si sia tutti d'accordo nell'approvarlo immediatamente senza neanche leggere gli articoli.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

A V E Z Z A N O C O M E S . Sono contrario alla richiesta avanzata dal collega Genco. Iniziamo invece la discussione e andiamo avanti fin quando possiamo, per concluderla eventualmente nel pomeriggio. All'ordine del giorno di domani ci sono altri provvedimenti: perciò dobbiamo discutere oggi questo disegno di legge.

Sarebbe molto grave se, avendo approvato il provvedimento riguardante le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, non approvassimo quello concernente le competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

G E N C O . Io non ho chiesto questo. Ho detto soltanto di rinviare la discussione a domani. Non si può discutere il presente disegno di legge in assenza del relatore designato.

A B E N A N T E . Sono d'accordo con il collega Avezzano-Comes: commetteremo un grave errore se non iniziassimo la discussione di questo provvedimento e tentassimo di arrivare ad una sua definizione.

P I C C O L O , f. f. relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere breve e preciso, ma mi scuso fin d'ora se — dato il poco tempo avuto per prepararmi a relazionare in sostituzione del senatore Sammartino — la mia esposizione, su taluni punti, potrà non essere sufficientemente esauriente.

Si tratta, infatti, di un provvedimento piuttosto complesso che prende le mosse dalle disposizioni della legge 10 agosto 1964, numero 662, che attribuiva al personale delle Amministrazioni statali un particolare assegno mensile, denominato assegno integrativo, commisurato in lire 70 per ogni punto di coefficiente dello stipendio allora previsto per ciascuna qualifica. Da tale trattamento, però, il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fu escluso in quanto fruiva di particolari trattamenti accessori a motivo della peculiarità delle mansioni svolte. La legge n. 662 determinò tuttavia una

condizione di svantaggio per diverse qualifiche del personale ferroviario che tradizionalmente, ed a motivo del tipico lavoro svolto, avevano fino ad allora fruito di un trattamento per competenze accessorie più elevato di quello sancito dagli ordinamenti in vigore per le corrispondenti qualifiche delle Amministrazioni statali.

A decorrere dal 1° marzo 1966, in sede di attuazione della seconda fase del congelamento previsto dalla legge di delega 5 dicembre 1964, n. 1268, l'« assegno integrativo » mensile venne assorbito negli stipendi del personale cui era stato concesso.

Per il personale dell'Azienda ferroviaria, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, venne congelato negli stipendi un importo corrispondente, per ogni singola qualifica, a lire 70 per punto di coefficiente e fu stabilito, all'articolo 19, terzo comma, che l'importo complessivo mensile del premio di operosità, dei premi di lavoro e del premio di maggior produzione previsti dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale stesso, approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, doveva decurtarsi di un importo pari al 28 per cento delle misure lorde iniziali degli stipendi in vigore al 31 dicembre 1964 per ciascuna unità del personale medesimo.

Ciò comportò per le qualifiche che preceprivano un premio di operosità un importo inferiore a lire 70 per punto di coefficiente; per le restanti qualifiche, invece, il recupero del 28 per cento degli stipendi in vigore al 31 dicembre 1964 sul premio di operosità (personale in genere), sui premi di lavoro (personale di macchina, di scorta e delle navi traghetto) e sul premio di maggiore produzione (vero e proprio compenso di cottimo analitico di cui fruiscono gli operai delle officine di riparazione del materiale rotabile e di altre attrezzature di interesse ferroviario) produsse una situazione di assoluto squilibrio retributivo nel campo dei trattamenti accessori, creando le premesse, occorre dichiararlo, per un sempre minore interesse del personale all'assiduità di lavoro.

Per la prima volta, infatti, per le qualifiche ferroviarie che raggruppano la stragran-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

de maggioranza del personale non sussiste più, o sussiste in misura assolutamente inadeguata, un emolumento che determini un diverso guadagno in funzione del maggiore o del minore apporto all'attività industriale dell'Azienda a seconda del numero delle giornate di presenza in servizio nel mese.

Questa situazione, aggiuntasi al fatto che i guadagni per competenze accessorie sono correlati a misure stabilite, in linea generale, fin dal 1957, per cui hanno perduto molta parte del loro valore sostanziale in termini di capacità di stimolo del dipendente all'assidua laboriosità, ha indotto il personale ad avanzare già da alcuni anni pressanti richieste di rivalutazione che l'Amministrazione non ha potuto disattendere, in quanto fondate su dati obiettivi ed anche perchè ad una rivalutazione di questi emolumenti ed a un razionale riordinamento di tutta la complessa materia è legato, come detto, un effettivo interesse.

Allorché fu operato il conglobamento negli stipendi, dal 1° marzo 1966, del ricordato « assegno integrativo » previsto per gli altri dipendenti statali e, per i ferrovieri, di una aliquota delle competenze accessorie, la misura delle paghe base del premio di maggior produzione venne bloccata in relazione alla entità degli stipendi in vigore al 31 dicembre 1964 e sui guadagni mensili a tale titolo accessorio fu disposta la decurtazione di una somma pari al 28 per cento degli stipendi medesimi, come ho già avuto occasione di chiarire. Ciò provocò un'immediata reazione delle maestranze interessate e dei sindacati che le rappresentavano i quali eccepirono che, mentre per il personale chiamato a dare prestazioni di lavoro straordinario venivano garantiti gli stessi guadagni di prima con un minor impegno lavorativo (infatti per assorbire l'onere derivante dall'aumento delle tariffe orarie per lavoro straordinario fu posto un limite alla durata mensile delle prestazioni eccedenti l'orario normale), per le maestranze suddette i ritmi di lavoro sono rimasti inalterati.

In definitiva, il problema di un aumento delle paghe base del premio di maggior produzione richiedeva una soluzione sin dall'indomani del conglobamento ed il finanziamen-

to del relativo onere doveva assicurarsi a cura del Ministero del tesoro con i fondi stanziati per coprire la spesa di tale operazione generale.

Peraltro, in sede di esame della questione per la sua definizione nell'ambito del disegno di legge ora in discussione, è stato possibile ridurre il valore dell'attuale formula in modo che i miglioramenti che ne conseguono risultassero equi ed equilibrati rispetto a quelli che deriveranno al personale ferroviario non lavorante a premio di maggiore produzione.

Appare necessario aggiungere che nel caso in cui fosse abbandonato detto sistema di lavoro, passando a quello ad economia, o si dovrebbe aumentare la consistenza del personale addetto o si dovrebbero affidare commesse di lavoro all'industria privata, onde mantenere la produzione e la fornitura dei mezzi al livello delle imprescindibili esigenze dell'esercizio ferroviario.

Questi sono i motivi che stanno a base del presente disegno di legge, che ha lo scopo di fornire con il suo articolato uno strumento di più agevole e chiara indicazione che riassume — ripeto — ed aggiorni tutte le disposizioni intervenute nel campo delle indennità accessorie del personale ferroviario dal 1957 ad oggi. Invito pertanto la Commissione ad accogliere il provvedimento in esame con il relativo allegato.

V E N T U R I L I N O . Anche a nome dei colleghi Avezzano-Comes, Abenante, Fabbretti, Poerio, Raia, Bonazzi, Maderchi, Cavalli, preannuncio la presentazione di emendamenti agli articoli 2, 29, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 65 e 67 dell'allegato ed all'articolo 5 del disegno di legge.

G A S P A R I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, pur nella complessità della sua articolazione, si ricollega, in realtà, ad una remota e costante tradizione delle Ferrovie dello Stato e ad istituti che sono già in atto nella stessa Amministrazione. Quindi, in sè e per sè, il provvedimento presenta solo pochissimi aspetti nuovi che, peraltro sono già stati

egregiamente illustrati dall'onorevole relatore.

In proposito desidero fare solo una osservazione. Le indennità accessorie che sono previste in questo disegno di legge, in effetti, si possono ricondurre in due grandi categorie: la prima riguarda l'adeguamento parziale delle misure di alcune indennità ai disagi ed alla qualità delle prestazioni richieste al personale, quali, ad esempio, il compenso per prestazioni fuori residenza del personale di macchina e di scorta ai treni; la seconda prevede strumenti idonei per incentivare la produttività del personale e la assiduità al lavoro.

Come è noto, infatti, quest'anno, grosso modo, avremo un aumento del traffico pari a circa il 7-8 per cento. Al riguardo vi è, però, da tenere presente che l'aumento dell'organico che è stato previsto dalla legge recentemente approvata provvede a tradurre meccanicamente in nuove unità aggiuntive le ore di lavoro che sono state eliminate con la riduzione dell'orario di lavoro, mentre non considera assolutamente le maggiori esigenze derivanti dall'aumento del traffico. Occorre pertanto qualche congegno che servisse a stimolare la produttività aziendale: e a tale scopo è stato predisposto il presente disegno di legge che stimola appunto tale produttività con alcuni istituti che vengono così a coprire quelle maggiori esigenze di unità che si verranno a determinare.

Per quanto si riferisce agli emendamenti che sono stati presentati, debbo dire che questi, ad esclusione di due soltanto, non possono purtroppo essere accettati dal Governo in quanto, importando oneri finanziari, ci costringerebbero a rinviare il provvedimento alle Commissioni finanziarie; il che, evidentemente, non permetterebbe l'approvazione sollecitata del provvedimento stesso. È invece necessario accelerare l'iter per l'approvazione del disegno di legge, sia perchè questo era già pronto da molti mesi e sia perchè la sua approvazione è stata ritardata dalla crisi di Governo prima e poi dall'opportunità di attendere che anche per i dipendenti delle Poste e delle telecomunicazioni venisse elaborato un provvedimento analogo. Pertanto, se non si desse immediato cor-

so a quest'approvazione, si darebbe l'impressione di un atteggiamento in un certo senso strano da parte del Governo nei confronti dei ferrovieri i quali, invece, in questo periodo hanno dimostrato un notevole attaccamento al servizio e un elevato senso di responsabilità nei confronti della collettività nazionale. Anche in questi giorni in cui alcune organizzazioni — che io chiamerei anarchiche — stanno tentando di forzare la situazione, le grandi Confederazioni sono schierate a fianco del Paese in una battaglia che è anche una battaglia di costume e di morale. Da parte nostra, quindi, vi dovrebbe essere, a mio avviso, la sensibilità politica e morale di venire incontro alle esigenze del personale ferroviario.

Come ho già dichiarato, per quanto riguarda gli emendamenti presentati, ne potrei accogliere due soltanto. Il primo è quello tendente a sopprimere nell'articolo 38, al sesto comma, le parole « senza la scorta del Capo treno ». Il sindacato dei macchinisti lo è andato a scovare facendosene una bandiera proprio per giustificare uno sciopero che non avrebbe altrimenti alcuna pratica ragion di essere. Sono del parere, pertanto, che sia il caso di togliere anche questo pretesto, soprattutto in considerazione che il lieve maggior onere finanziario che tale emendamento comporta trova ampia copertura negli stanziamenti già disposti. Il secondo emendamento che potrei accettare è quello tendente ad eliminare all'articolo 67 un periodo che, effettivamente, avrebbe trovato migliore collocazione nel regolamento, riguardando più un precetto aziendale che una norma di legge.

Per tutti gli altri emendamenti devo ribadire che il Governo è contrario per ragioni di carattere finanziario.

A B E N A N T E . Nonostante le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, dichiaro che manterremo tutti gli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli dell'allegato, di cui do lettura:

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

CAPO I.

INDENNITA' DI TRASFERTA

Art. 1.

(Generalità - Residenza)

L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene.

Per residenza dei sorveglianti della linea, si intende la sede dell'ufficio del sorvegliante.

Per residenza dei capi squadra della linea, degli operai dell'armamento, dei cantonieri e del rimanente personale della linea si intende il cantone al quale appartiene il personale stesso, ad eccezione dei cantonieri in servizio permanente di guardalinea, per i quali la residenza è costituita dalla tratta di linea normalmente affidata all'a loro sorveglianza.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la na-

tura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge.

(È approvato).

Art. 2.

(Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione)

Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

- | | |
|--|--------|
| 1) Direttore centrale di 1 ^a classe, Direttore compartimentale di 1 ^a classe, Direttore centrale, Direttore compartimentale | L. 240 |
| 2) Ispettore capo superiore, Ispettore capo | » 204 |
| 3) Ispettore principale, Ispettore 1 ^a classe | » 178 |
| 4) Ispettore | » 157 |
| 5) Segretario superiore di 1 ^a classe e qualifiche equiparate, Segretario superiore e qualifiche equiparate, Capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, Capo stazione superiore e qualifiche equiparate | » 170 |
| 6) Rimanente personale di concetto degli uffici, dirigenti dell'esercizio e Gestore capo; Applicato capo e qualifiche equiparate, Applicato principale e qualifiche equiparate, Applicato e qualifiche equiparate; Assistente principale di sta- | |

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

zione, Gestore di 1^a classe, Alunno d'ordine *ad personam*, Aiutante *ad personam*, Capo treno di 1^a classe, Capo treno, Macchinista di 1^a classe, Macchinista, Macchinista T.M. Sottocapo tecnico *ad personam*, 1^o Nostromo, Capo motorista, Capo elettricista L. 140

7) Aiuto applicato e qualifiche equiparate; Assistente di stazione, Gestore, Manovratore capo, Deviatore capo, Conduttore p.le *ad personam*, Conduttore, Aiuto macchinista, Verificatore, Operaio specializzato, 2^o Nostromo, Motorista di 1^a classe, Elettricista di 1^a classe » 122

8) Aiutante e qualifiche equiparate, Commesso *ad personam*, Usciere capo e qualifiche equiparate, Capo squadra manovratori, Capo squadra deviatori, Assistente viaggiante, Aiuto macchinista T.M., Capo squadra della linea, Operaio dell'armamento, Operaio qualificato di 1^a classe, Operaio qualificato, Capo squadra manovali, Marinaio scelto, Carpentiere di 1^a classe, Motorista, Fucista *ad personam*, Elettricista, Carpentiere » 102

9) Restante personale » 95

Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 per cento.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 chilometri e almeno 3 chilometri dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 per cento.

L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abi-

tuale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza.

Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare.

Per le ore di missione interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a 5 ore.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Venturi, Avezzano Comes, Abenante, Fabretti, Poerio, Raia e Bonazzi il seguente emendamento: dopo il terzo comma inserire il seguente:

« L'indennità di trasferta, nella misura ridotta prevista dal precedente comma, è dovuta a tutto il personale della linea escluso il sorvegliante, che venga comandato in missione fuori del cantiere anche ad una distanza inferiore a tre chilometri ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

(Missioni continuative)

L'indennità di trasferta è ridotta del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione continuativa nella stessa località eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima località, oltre i 180 giorni, l'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima località anche se inter-

rotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.

Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione.

Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima località non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore.

Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, semprechè la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova località di lavoro sia di almeno 10 chilometri.

Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.

(È approvato).

Art. 4.

(Qualifiche e promozioni)

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrisponderci per missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.

(È approvato).

Art. 5.

(Computo delle distanze - Riposo dopo viaggi di lunga durata)

Il computo chilometrico della distanza fra la residenza e la località di missione deve essere fatto fra le stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, nel caso di percorso in ferrovia, e fra le stazioni ferroviarie della residenza e della località di missione fra loro più prossime in caso di percorso per via ordinaria con un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.

Se l'ufficio o l'impianto si trovano in una località isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e la sede dell'ufficio o impianto.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra, le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove è la sede dell'ufficio o impianto, o dalla sede dell'ufficio o impianto se questo si trovi in una frazione o località isolata.

Per i viaggi compiuti lungo la linea, in località non collegate con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni e presso i cantoni, le distanze si computano dal limite della stazione e del cantone di appartenenza.

Se il dipendente viene comandato in missione in una località compresa tra la residenza e la località di dimora autorizzata, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località che risulta più prossima al luogo di missione.

Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze medesime si computano da quest'ultima località.

Se la missione ha inizio e termine nella località di residenza, senza sosta nella località di dimora, le distanze si computano dalla residenza.

Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrono almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, con titolo all'indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennità o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri si arrotondano al chilometro e si trascurano negli altri casi.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Avezzano Comes, Bonazzi, Venturi, Cavalli, Raia e Poerio un emendamento tendente a sopprimere il quarto comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto quindi ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

Art. 6.

(Computo della durata della missione)

Se per raggiungere la località di missione e per rientrare in residenza il dipendente fa uso dei treni, la durata della missione si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto di eventuali ritardi, eccettuati quelli derivanti da interruzione di linea.

Se il dipendente deve raggiungere la località di missione per via ordinaria, servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia, la durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro.

Quest'ultimo criterio si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'Azienda o con mezzi di trasporto noleggiati.

Per i viaggi compiuti a piedi o con mezzi propri, la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita dal perimetro o dal limite della residenza all'ora in cui, al ritorno, viene ripassato il perimetro o il limite della medesima.

Per le missioni svolte in località compresa fra quella di dimora autorizzata e la residenza, o situata su una linea da essa diramantesi, la durata della missione è quella compresa fra l'ora d'arrivo nella località intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella località di residenza, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Per le missioni svolte in località ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla località di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio e termine nella località di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

(È approvato).

Art. 7.

(Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine)

Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici.

Detta riduzione non si applica per i giorni di missione da considerare agli effetti della riduzione prevista dal primo comma dell'articolo 3.

Al personale residente in territorio italiano che si reca in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, l'indennità di trasferta compete nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Tuttavia, per dette missioni compete l'indennità di trasferta nella misura prevista al terzo comma dell'articolo 2 anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 chilometri.

(È approvato).

Art. 8.

(Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza)

In caso di congedo durante la missione, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intere o, eccezionalmente, a mezze giornate, vengono dedotte dal periodo di missione.

Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna o ritorna in residenza.

Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quan-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

to può spettare per trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilità di restituirsi in residenza, semprechè non sia ricoverato in ospedale a spese dell'Azienda stessa, nel qual caso si corrisponde l'indennità di trasferta ridotta ad un terzo.

Il Direttore generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsi in residenza; in questi casi il ricovero in ospedale a carico dell'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali (ENPAS) equivale a quello a carico dell'Azienda previsto nel comma precedente.

(È approvato).

Art. 9.

(Dipendenti che si recano fuori residenza perchè citati in giudizio come testimoni)

Al dipendente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è corrisposta l'indennità di trasferta quando sia chiamato a deporre:

a) a richiesta dell'Azienda ferroviaria, in cause civili;

b) a richiesta del pubblico ministero, dell'imputato o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Azienda sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;

c) a richiesta del pubblico ministero o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Azienda o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;

d) a richiesta del pubblico ministero o di una parte in cause civili o in procedimenti penali, quando il dipendente sia chiamato a testimoniare su fatti dei quali è a conoscenza a causa delle mansioni svolte;

e) nelle inchieste di cui alla legge sugli infortuni sul lavoro per infortuni avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

Il dipendente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie ed a versarne il relativo importo all'Azienda.

Il dipendente ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo del viaggio in seconda classe, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali nel caso speciale, sono considerati concessioni attinenti il servizio.

(È approvato).

Art. 10.

(Altri casi in cui compete l'indennità di trasferta)

È concessa l'indennità di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza:

a) perchè leso in infortunio sul lavoro o perchè scelto dal pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;

b) perchè imputato d'infortunio sul lavoro in danno di altri dipendenti o di terzi, quando sia citato a comparire davanti alla Autorità giudiziaria e semprechè venga mandato esente da pena;

c) per recarsi alle Preture onde asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;

d) per deporre in inchieste amministrative;

e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche in occasione di esami di promozione o di passaggio di qualifica, semprechè risulti conseguita l'idoneità, e per le prescritte visite mediche;

f) per visite e cure mediche ordinate dall'Azienda salvo che il dipendente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura o accertamento delle conseguenze d'infortunio sul lavoro, nel qual caso l'in-

dennità di trasferta compete nella misura ridotta ad un terzo;

g) per presentarsi al Consiglio di disciplina, al Comitato di esercizio o alla Commissione disciplinare di servizio, quando sia stato prosciolto da ogni addebito.

(E approvato).

Art. 11.

(Viaggi e rimborso delle spese di viaggio)

Al personale comandato in missione compete, per i percorsi da compiere sulle Ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito relativo alla 1^a o alla 2^a classe in relazione a quanto previsto dal Regolamento sulle concessioni di viaggio.

Per i viaggi effettuati con i piroscafi compete il rimborso del biglietto della classe in cui il dipendente è ammesso a viaggiare a norma delle disposizioni emanate dal Direttore generale.

Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizio di linea, quando l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal superiore che ha disposto la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta, spetta il rimborso dell'intera spesa occorsa.

In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto è limitato all'importo di quelle effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo superiore o qualifiche più elevate compete il rimborso del « diritto fisso » spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dai direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e dai direttori compartimentali per il rimanente personale.

Può consentirsi dal capo dell'ufficio o impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando

vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea è corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 37 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, un'indennità chilometrica di lire 53.

(E approvato).

Art. 12.

(Indennità chilometrica - Rimborsi)

Per i viaggi compiuti gratuitamente o con mezzi propri, limitatamente, per questi ultimi, ai percorsi serviti da un regolare servizio di linea, compete un'indennità chilometrica nella misura di cui appresso:

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 1^a classe lire 1,68;

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 2^a classe lire 1,15.

La medesima indennità di cui sopra compete per gli eventuali viaggi compiuti con mezzi di trasporto noleggiati ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.

In caso di revisione generale delle tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, l'indennità chilometrica suddetta viene variata nella stessa proporzione.

In aggiunta alle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi di trasporto in servizio di linea diversi dalla ferrovia è liquidata una somma pari al 20 per cento delle spese stesse.

I rimborsi e le indennità di cui al presente ed al precedente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titolo o meno all'indennità di trasferta.

Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità chilometrica, per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37ª SEDUTA (19 dicembre 1969)

preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, o per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato.

In casi eccezionali è facoltà del Direttore generale concedere gli altri rimborsi di spesa che fossero giustificati e debitamente comprovati.

(È approvato).

Art. 13.

(Indennità di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto)

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o dell'unità di navigazione cui è addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII, VIII e IX salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

È pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai capi VII e VIII, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e dei treni:

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni;

d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quando uno dei due impianti interes-

sati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui è assegnato il dipendente.

(È approvato).

Art. 14.

(Indennità fisse mensili sostitutive dell'indennità di trasferta)

In luogo delle indennità di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto ministeriale, indennità fisse mensili, secondo modalità da determinarsi di volta in volta, quando ciò si ritenga opportuno per la difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati al dipendente, per il carattere continuativo della missione, sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali.

Al personale singolarmente incaricato di soprintendere direttamente al servizio che si svolge presso diversi impianti (stazioni, scali, depositi, bivi, eccetera) considerati come facenti parte della residenza può essere concessa una speciale indennità mensile la cui misura è stabilita dal Direttore generale, entro un massimo di lire 10.000, tenuto conto dei disagi e delle spese ai quali gli interessati possono andare incontro nell'adempimento dell'incarico ad essi affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, può essere attribuito al personale che coadiuva quello precedentemente indicato.

Le indennità suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennità di trasferta.

(È approvato).

Art. 15.

(Rimborso delle spese per trasporto materiali e strumenti)

La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occor-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

renti al personale tecnico per disimpegnare il proprio servizio è effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto ministeriale, di concerto col Ministro del tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché del materiale e degli strumenti.

(È approvato).

CAPO II.

INDENNITA' DI TRASLOCO

Art. 16.

(Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie)

Nei traslochi l'Azienda provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, del dipendente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonché al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alla situazione di famiglia del dipendente.

(È approvato).

Art. 17.

(Traslochi che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi)

Sono accordate le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi quando il trasloco abbia luogo:

a) per ragioni di servizio, cioè di iniziativa dell'Azienda.

b) su domanda del dipendente motivata da malattia la quale, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, sia riconosciuta contratta per cause di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;

c) su domanda del dipendente, dopo una permanenza di almeno tre anni in località dichiarate disagiate con deliberazione del Consiglio di amministrazione;

d) a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione in un nuovo ruolo, anche se trattasi di

provenienza da altra Amministrazione pubblica.

Le indennità ed i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragioni di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

Salvo quanto precede, nessuna indennità o rimborso di spesa compete al dipendente trasferito a domanda, ma i direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono accordare, in tutto o in parte, le indennità ed i rimborsi di spesa al dipendente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua, non dipendenti dal servizio, o dei familiari, per le quali dai sanitari dell'Azienda sia stata riconosciuta la necessità del trasloco.

(È approvato).

Art. 18.

(Indennità e rimborsi relativi al trasloco)

Al dipendente traslocato è corrisposta la indennità di trasferta, per il tempo impiegato nel viaggio di trasferimento, anche se la durata del viaggio stesso è inferiore alle cinque ore.

Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasloco, compete per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, quando siano abitualmente conviventi col capo famiglia trasferito ed a suo carico, la moglie, i figli e i figliastri di età non superiore a 25 anni, le figlie e le figliastre nubili o vedove, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, nonché una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorranzo almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, alle persone di famiglia del dipendente traslocato, con ti-

tolo all'indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Al dipendente traslocato spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto delle persone previste nel terzo comma, effettuato con mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti dalle Ferrovie dello Stato.

Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità chilometrica di lire 37 per ciascuna persona.

Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio sui percorsi non serviti dalla ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 26,50 per ciascun quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Se l'itinerario è costituito da più tratti di ferrovia e più tratti di via ordinaria, alternativamente, e si rendano perciò necessari più trasbordi, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasloco, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso l'indennità chilometrica prevista nel precedente comma, a rimborso delle spese di trasporto, compete limitatamente ai percorsi non serviti da ferrovia.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

Se il trasporto dei mobili e delle masserizie viene effettuato con mezzi forniti gratuitamente dall'Azienda non compete alcuna indennità chilometrica.

Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.650 per quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili e di lire 3.150 per i trasferimenti dalla Sardegna in altre parti del territorio nazionale e viceversa, fino ad un massimo di 40 quintali.

Per il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie di dipendenti traslocati che abitano o vanno ad abitare in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea, può essere provveduto con personale dell'Azienda stessa. In tali casi il rimborso previsto nel precedente comma compete nella misura ridotta di due quinti. Se viene provveduto con personale dell'Azienda a dette operazioni in una sola delle residenze, il rimborso medesimo compete nella misura ridotta di un quinto.

Dal rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare facente parte dell'arredamento e dell'attrezzatura della casa di abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova residenza da una località diversa dalla precedente residenza di servizio del dipendente traslocato, le indennità spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto qualora il movimento fosse effettuato fra le due residenze.

L'indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia del dipendente alla data di effettuazione del movimento e semprechè questo risulti completato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Agli effetti della corresponsione di tali indennità e rimborsi il dipendente deve presentare una distinta dei pesi dei mobili e delle masserizie trasportati dalla precedente alla nuova dimora.

(È approvato).

Art. 19.

(Indennità di prima sistemazione)

Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

Direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

1^a classe, direttore centrale, direttore compartimentale . . . L. 101.000

Ispettore capo superiore, ispettore capo, ispettore principale, segretario superiore di 1^a classe e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate . . . » 85.000

Rimanente personale direttivo, di concetto degli uffici e dirigenti dell'esercizio, gestore capo; applicato capo e qualifiche equiparate, applicato principale e qualifiche equiparate, applicato e qualifiche equiparate; assistente principale di stazione, gestore di 1^a classe, alunno d'ordine *ad personam*, aiutante *ad personam*, assistente di stazione, capo treno di 1^a classe, capo treno, macchinista di 1^a classe, macchinista, macchinista T.M., sottocapotecnico *ad personam*, 1° nostromo, capo motorista, capo elettricista . . L. 72.000

Rimanente personale . . . » 61.500

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purchè questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta a termini dei precedenti commi, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennità liquidata al coniuge.

(*E approvato*).

Art. 20.

(*Trasloco della famiglia
in comune vicinore alla residenza*)

Il personale traslocato che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova residenza di servizio, trasferisca la famiglia, il mobilio e le masserizie in comune vicinore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza fra la casa municipale del detto comune e la nuova residenza di servizio non superi i 30 chilometri.

Per il personale che abita in alloggi della Azienda ubicati lungo la linea ferroviaria o nel recinto delle stazioni, lontani dal centro abitato del comune, la distanza prevista nel precedente comma si computa fra l'alloggio e la residenza di servizio.

Il successivo trasferimento nella residenza di servizio, purchè effettuato entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 18, dà diritto al trasporto gratuito per ferrovia delle persone di famiglia, del mobilio e delle masserizie oppure al rimborso delle relative spese documentate qualora il trasporto debba effettuarsi per via ordinaria.

(*E approvato*).

Art. 21.

(*Indennità di trasloco al personale
collocato a riposo*)

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18 e 19 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale.

Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

Per coloro che siano in godimento di un alloggio dell'Azienda la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti nel primo comma è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambio di abitazione nell'ambito del medesimo comune, purchè il cambio stesso sia effettuato entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio e gli interessati si siano sistemati in alloggio privato.

(È approvato).

Art. 22.

(Cambi di abitazione disposti dall'Azienda)

Quando, conservando la medesima residenza di servizio, il dipendente passi, per ordine dell'Azienda, da uno ad altro alloggio dell'Azienda stessa, o da un alloggio dell'Azienda ad altro privato e viceversa, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobilio e masserizie trasportati dalla precedente alla nuova abitazione, una indennità di lire 880 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario.

Qualora l'Azienda non fornisca il mezzo per il trasporto è inoltre corrisposto, in tali casi, un compenso di lire 26,5 al chilometro per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili di mobilio e masserizie trasportati dalla vecchia alla nuova abitazione, entro il limite massimo di 40 quintali.

Lo stesso trattamento compete quando il dipendente, trasferito da uno ad altro impianto del medesimo centro abitato, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Azienda riconosca la necessità del cambio, nonchè nel caso che l'Azienda, dovendo restaurare i propri fabbricati, ob-

blighi il dipendente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto il mobilio o parte di esso.

In quest'ultimo caso l'indennità e l'eventuale compenso chilometrico sono da ammettere anche quando il dipendente torni ad occupare l'alloggio restaurato.

(È approvato).

Art. 23.

(Rimborso della pigione)

Quando il dipendente traslocato non possa rescindere il contratto d'affitto nè subaffittare l'alloggio, e antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'articolo 24, è concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e ciò anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Azienda nella stessa residenza.

Quando il contratto non prestabilisca una indennità per la rescissione, il dipendente deve domandare all'Azienda a quale condizione egli possa pattuirla.

Se il dipendente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli è rifiuta la differenza, semprechè abbia ottenuto per il subaffitto il preventivo assenso del superiore.

A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dal dipendente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non può essere superiore a due mesi di pigione per le camere e gli alloggi ammobiliati e a sei mesi per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'articolo 24.

I direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore a sei mesi per gli alloggi vuoti, ma in nessun caso superiori ad un anno, quando, per le consuetudini locali, il dipendente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata.

L'Azienda non riconosce un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

dei componenti la famiglia del dipendente conviventi ed a suo carico ed alle sue condizioni economiche come dipendente dell'Azienda.

In tal caso la misura del fitto da rimborsare è stabilita dalle autorità di cui al quinto comma.

(È approvato).

Art. 24.

(Prescrizioni relative al rimborso della pigione)

Per il rimborso previsto dall'articolo 23, il contratto deve essere intestato al dipendente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio capo immediato e di compilare il modulo a tal fine istituito.

Il dipendente che abbia titolo al rimborso deve consegnare l'appartamento libero e le chiavi di esso al proprio superiore quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio.

Il superiore provvede per la restituzione, a tempo debito, delle chiavi al proprietario o al dipendente, rispettivamente nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore.

Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purchè non anteriore di una settimana alla data del trasloco.

(È approvato).

Art. 25.

(Permessi per trasloco)

Per gli atti inerenti al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni, complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza è maggiore.

Nei soli casi di trasferimento per ragioni di servizio spetta il trattamento previsto per le giornate di congedo ordinario.

(È approvato).

CAPO III.

SOPRASSOLDO DI LOCALITÀ'

Art. 26.

Al personale che risiede nelle località di confine sottoindicate o in località comprese tra queste e il confine italiano viene corrisposto un soprassoldo mensile del seguente importo:

Ventimiglia, Bardonecchia, Domodossola, Luino, Como, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Gorizia centrale, Nova Gorica, Prosecco, Villa Opicina	L. 12.000
Modane, Chiasso, Innsbruck	,
Arnoldstein	» 9.000

(È approvato).

Art. 27.

Il soprassoldo di cui al precedente articolo è ridotto di un terzo per i dipendenti che non hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) conviventi ed a carico e alla metà per il personale femminile coniugato con dipendenti aventi titolo al soprassoldo stesso.

(È approvato).

Art. 28.

Il soprassoldo si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio.

Durante le assenze dal servizio per le quali è concesso al dipendente soltanto una parte dello stipendio, il soprassoldo è ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio.

Nei casi di trasferimento il personale perde il diritto al soprassoldo di località,

previsto per la località che abbandona, dal giorno in cui lascia definitivamente il servizio nella località stessa, ed acquista titolo, dalla data medesima, a quello eventualmente stabilito per la nuova residenza.

(È approvato).

CAPO IV.

COMPENSO PER REPERIBILITA'

Art. 29.

Il personale che svolge le mansioni proprie delle qualifiche o dei gruppi di qualifiche appresso indicati può essere incluso dall'Azienda in appositi turni di reperibilità per soddisfare le esigenze dell'esercizio ferroviario.

Lo stesso personale è tenuto ad abitare negli alloggi messi a disposizione dall'Azienda salvo che, per giustificati motivi, ne sia autorizzata la rinuncia.

Qualifiche e funzioni

1) Stazioni:

dirigenti di stazione, movimentisti;
manovali addetti ai bivi e ai posti di blocco intermedi.

2) Depositi locomotive:

dirigenti dei depositi locomotive;
dirigenti tecnici, personale operaio e di manovalanza che fa parte delle squadre di pronto intervento, dei carri soccorso e dei carri *grue* ivi compresi i consegnatari dei carri stessi e loro sostituti;
dirigenti tecnici titolari di impianto o di centrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza e loro sostituti.

3) Squadre rialzo e posti di verifica:

dirigenti tecnici titolari di squadra rialzo o di posto di verifica in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico e loro sostituti;
verificatori in sede di particolare importanza.

4) Linea:

dirigenti e personale esecutivo della linea.

5) Impianti elettrici e di segnalamento:

dirigenti tecnici e personale operaio addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, delle linee elettriche e di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione; dirigenti centrali;

personale di manovalanza delle squadre di pronto intervento.

6) Navi traghetto:

capo di sezione o di reparto navigazione e loro sostituti;

dirigente nautico e dirigente tecnico dell'Ufficio nautico;

dirigenti tecnici titolari delle officine di navigazione e loro sostituti;

dirigenti tecnici, personale operaio e di manovalanza componenti le squadre di pronto intervento.

7) Capi reparto d'esercizio:

capi reparto movimento, trazione, lavori, impianti elettrici e commerciale e loro sostituti e coadiutori.

Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibilità con il trattamento previsto per i dipendenti di pari livello gerarchico o con altro trattamento da stabilire, può essere richiesto, con provvedimento del Direttore generale, anche su proposta dei direttori dei servizi interessati, ad altro personale non contemplato nel presente articolo.

Fermo restando il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 34 dello stato giuridico, il personale interessato può essere incluso in turni di reperibilità di regola per 10 giorni e, comunque, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per non più di 15 giorni al mese.

L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle,

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

le eventuali chiamate di servizio fuori dell'orario normale di lavoro e nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto durante le quali il personale sia libero dal servizio e, con il consenso degli interessati, anche nelle giornate di riposo settimanale.

Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di personale per coprire i fabbisogni degli impianti, e ad ogni modo per non oltre due anni dalla data di approvazione delle presenti disposizioni, la reperibilità può essere richiesta dall'Azienda anche nelle giornate di riposo settimanale indipendentemente dal consenso degli interessati.

In casi di impedimento o necessità di particolare rilievo preclusivi della reperibilità, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti.

La reperibilità dovrà essere richiesta solo al personale in grado obiettivamente di soddisfarla e nel limite delle effettive necessità dell'esercizio per garantirne l'intervento al di fuori del normale orario di lavoro.

La reperibilità può essere eccezionalmente richiesta anche per un impianto diverso da quello di appartenenza per soddisfare particolari necessità di servizio.

Competente a decidere in materia in via definitiva è il comitato di esercizio.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maderchi, Avezzano Comes, Venturi, Cavalli e Bonazzi il seguente emendamento: al punto 1) del terzo comma, dopo le parole « dirigenti di stazione », inserire le seguenti: « ed altro personale avente le funzioni di movimentista, deviatore capo; capo squadra deviatori e deviatore ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

È stato inoltre presentato dagli stessi senatori un altro emendamento tendente a sostituire il sesto comma con il seguente:

« L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere le eventuali chiamate di servizio fuori

dell'orario normale di lavoro e nelle giornate di godimento delle festività infrasettimanali, ponendosi in condizione di soddisfarle ».

Poichè nessun domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Sempre degli stessi senatori è stato infine presentato un emendamento tendente a sopprimere il settimo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 29.

(È approvato).

Art. 30.

Al personale che dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni venga incluso nei turni di reperibilità ai sensi del precedente articolo compete, per ogni giornata di turno, il seguente compenso:

Capi reparto d'esercizio . . .	L. 1.000
Altro personale	» 700

Al personale in turno di reperibilità, chiamato ad intervenire per esigenze dell'esercizio è inoltre corrisposta, per ogni intervento ed in aggiunta al trattamento di cui al Capo V delle presenti disposizioni, una indennità ragguagliata ad un'ora di compenso orario per lavoro straordinario stabilito per la qualifica rivestita. Tale indennità retribuisce anche il lavoro compiuto nei primi trenta minuti dell'intervento.

(È approvato).

Art. 31.

(Disposizioni particolari)

Al personale che alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni occupi un alloggio del-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

l'Azienda e sia soggetto all'obbligo della reperibilità il beneficio in termini di riduzione del canone di alloggio fruito alla data stessa è conservato nelle seguenti misure fino a quando permangono le condizioni in base alle quali ne era stato acquisito titolo:

dal 1° del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni: 85 per cento di quello fruito;

dal 1° gennaio 1970: 70 per cento di quello fruito alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni;

dal 1° gennaio 1971: 50 per cento di quello fruito alla data di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni.

L'importo mensile spettante per i primi 10 giorni a titolo di compenso per reperibilità ai sensi dell'articolo 30 viene recuperato fino alla concorrenza del beneficio di cui al precedente comma.

Fino al 31 dicembre 1970 al personale incluso nei turni di reperibilità spetta il trattamento più favorevole tra quello stabilito dalle presenti disposizioni e quello in precedenza fruito allo stesso titolo.

Per il personale tenuto all'obbligo della reperibilità che occupi un alloggio privato il compenso di cui al precedente articolo si applica nella misura di lire 1.000 o di lire 700 a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni.

(È approvato).

CAPO V.

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

Art. 32.

È considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la

durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Tale lavoro straordinario non può essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma.

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza per le quali, nel mese stesso, si percepisce il premio giornaliero di cui agli articoli 38, 45 e 52. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 34.

(È approvato).

Art. 33.

Il compenso per lavoro straordinario spetta per le prestazioni comandate ed effettivamente rese, per esigenze di servizio, oltre la durata del lavoro ordinario.

Al personale direttivo con qualifica di Ispettore capo e più elevate, il compenso per lavoro straordinario può essere corrisposto in misura mensile forfetaria. Lo stesso trattamento può essere attribuito al rimanente personale direttivo preposto ad unità organica in posto di pianta della qualifica rivestita.

(È approvato).

Art. 34.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso la cui misura è data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

attribuito alla qualifica stessa ragguagliato ad ora e maggiorato del 15 per cento.

Detto compenso è aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese nelle ore notturne dei giorni feriali e nelle ore diurne dei giorni festivi e di un ulteriore 20 per cento per le prestazioni rese nelle ore notturne dei giorni festivi.

Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.

Non compete il compenso per lavoro straordinario:

a) ai dipendenti i quali, per prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio, speciali competenze che stiano a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito;

b) ai dipendenti in missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

(È approvato).

Art. 35.

Previa autorizzazione del Direttore generale può essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.

Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal Direttore generale.

(È approvato).

CAPO VI.

SOPRASSOLDI PER SERVIZIO NOTTURNO E PER LAVORO DOMENICALE — TRATTAMENTO PER FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

Art. 36.

(Soprassoldo per servizio notturno)

Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 200 per la prima categoria e di lire 155 per la seconda categoria.

Il soprassoldo compete in misura di prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni o che svolgono le proprie mansioni all'aperto od in condizioni di particolare disagio o responsabilità, secondo norme da approvarsi dal Direttore generale.

Non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo alla indennità di pernottazione prevista dagli articoli 40, 47 e 62, rispettivamente.

Il soprassoldo per servizio notturno non è cumulabile con le maggiorazioni di cui al secondo comma degli articoli 2 e 34.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Venturi, Fabretti, Raia, Bonazzi, Poerio e Avezzano Comes il seguente emendamento sostitutivo del primo comma: « Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 200 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

È stato inoltre presentato, dagli stessi senatori, un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 36.

(È approvato).

Art. 37.

A) Soprassoldo per lavoro domenicale.

Al personale tenuto a prestare servizio nelle giornate domenicali senza titolo al recupero o al compenso per lavoro straordinario, viene corrisposto un soprassoldo di lire 500 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario settimanale ragguagliato a giornata. Il soprassoldo è ridotto a lire 250 per prestazioni di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto con un minimo di 2 ore.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

B) Trattamento per festività infrasettimanali.

Al personale che presta servizio nelle giornate non domenicali dichiarate festive ad ogni effetto, è corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo diurno, a meno che non sia fatta esplicita richiesta di recupero del servizio reso, ai sensi del terzo comma dell'articolo 86 dello stato giuridico.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Avezzano Comes, Bonazzi, Venturi, Abenante e Poerio un emendamento tendente ad inserire dopo il primo comma il seguente:

« Il soprassoldo di cui al precedente comma compete anche al personale di macchina e di scorta che, pur non prestando servizio, abbia titolo alla indennità di cui al successivo articolo 41 delle presenti disposizioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 37.

(È approvato).

CAPO VII.

COMPETENZE DEL PERSONALE
DI MACCHINA

Art. 38.

(Premi di lavoro)

A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale di macchina viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Macchinista	L. 530
Aiuto macchinista	» 300
Macchinista T.M.	» 350
Aiuto macchinista T.M.	» 210

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale di macchina.

Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al solo premio giornaliero, ai quali è da corrispondersi quest'ultimo premio.

Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

B) Premio orario.

Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto un premio orario nelle seguenti misure:

Macchinista	L. 65
Aiuto macchinista	» 35
Macchinista T.M.	» 50
Aiuto macchinista T.M.	» 30

In caso di effettuazione di treni merci senza la scorta del Capo treno, il premio è maggiorato di lire 30 orarie.

Per la condotta dei treni il premio spetta dall'ora di orario di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali, ai treni materiali, ai servizi di spinta il

premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa; analogamente dovrà procedersi per la manovra.

Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni o tradotte o locomotive isolate effettuati tra stazioni o scali della stessa località.

La durata delle operazioni accessorie e dei tempi medi a disposizione del Movimento è stabilita dal Direttore generale, il quale è pure autorizzato a prescrivere, per la determinazione delle ore per le quali corrispondere il premio orario e delle ore di lavoro mensilmente prestate ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui agli articoli seguenti del presente Capo, l'adozione di procedimenti semplificativi ed il ricorso a valutazioni forfetarie o convenzionali.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dei senatori Venturi, Abenante, Maderchi, Raia ed Avezzano Comes, tendente a sostituire il secondo comma della lettera b) col seguente:

« In caso di effettuazione di treni merci, il premio è maggiorato di lire 45 orarie ».

Purtroppo si tratta di una modifica che dovremmo sottoporre all'esame della Commissione finanze e tesoro.

G A S P A R I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. L'emendamento in questione è uno dei due che, come ho detto nella mia replica, il Governo è disposto ad accettare: in merito, posso assicurare che la copertura esiste. Infatti, nel testo primitivo sottoposto al concerto del Ministro del tesoro al terzo comma dell'articolo 41 si stabiliva che il compenso per assenza dalla residenza sarebbe stato fissato in una misura pari al 90 per cento della indennità di trasferta. E fu tenendo conto anche di tale misura che si determinò l'onere complessivo e il modo di farvi fronte. Successivamente il compenso fu ridotto all'85 per cento. La differenza è tale da consentire ampiamente di far

fronte al maggiore onere derivante dall'approvazione dell'emendamento proposto all'articolo 38, onere d'altro canto assolutamente irrilevante.

D E R I U . La mia proposta è la seguente: approviamo l'articolo 38 modificato a condizione che la 5ª Commissione dia il suo assenso, sia pure con effetto retroattivo. La copertura c'è, siamo d'accordo, ma proceduralmente non sarebbe corretto approvare una modifica di onere senza il preventivo parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E . La sua proposta, senatore Deriu, non è accoglibile, non essendo proceduralmente ammissibile che un articolo di legge venga approvato sotto condizione sospensiva o, peggio, risolutiva. Ritengo invece che ci si possa accontentare di una precisa dichiarazione del Governo che l'onere è ampiamente coperto.

G A S P A R I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Posso assicurare nel modo più assoluto che la copertura esiste, perchè quando la misura dell'indennità di trasferta fu ridotta dal 90 all'85 per cento non si provvide a ridurre in proporzione l'onere globale. Comunque, l'aumento a 45 lire orarie del premio in caso di effettuazione di treni merci comporta una maggiore spesa assolutamente irrilevante.

P R E S I D E N T E . Con questa responsabile dichiarazione del ministro Gaspari, metto ai voti l'emendamento sostitutivo in discussione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 38 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 39.

(Premio di percorrenza)

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio o in servizio alle tradotte o alle manovre vie-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

ne corrisposto, per ogni chilometro virtuale, o reale per le manovre, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Tipo del mezzo	Macchinista	A. macch.
locomotive a vapore alimentate a carbone, a nafta o mista	L. 4,20	L. 3,37
locomotive elettriche a c. a. o diesel	» 2,40	» 1,87
locomotive elettriche a c. c., elettromotrici ed elettrotreni, autotreni . . .	» 2,20	» 1,63

(È approvato).

Art. 40.

(Indennità di pernottazione)

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di macchina viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 214.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie e del tempo medio a disposizione del Movimento, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Cavalli, Venturi, Avezzano Comes, Raia, Abenante e Maderchi un emendamen-

to tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Agli effetti della liquidazione della indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto di tutto il tempo considerato lavoro ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1513/1967 ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 40.

(È approvato).

Art. 41.

(Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta)

Al macchinista ed all'aiuto macchinista viene corrisposto, in sostituzione dell'indennità di trasferta, un compenso di lire 103 e di lire 94, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a 5 ore.

Le suddette misure orarie sono annualmente aumentate, a far tempo dal 1° gennaio 1970, del 7,5 per cento fino alla concorrenza del 90 per cento degli attuali importi orari dell'indennità diurna feriale di trasferta.

In caso di aumento delle misure dell'indennità di trasferta, il compenso per assenza dalla residenza sarà stabilito in misura pari all'85 per cento dell'indennità di trasferta stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge.

Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a 5 ore.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

È stato presentato dai senatori Venturi, Bonazzi, Abenante, Fabretti, Maderchi ed Avezzano Comes un emendamento tendente a sostituire al terzo comma le parole « 85 per cento » con le altre « 90 per cento ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 41.

(È approvato).

Art. 42.

(Premio di economia)

A) Trazione a vapore.

Ai Macchinisti e agli Aiuto macchinisti addetti alla trazione a vapore è concesso un premio di cointeressamento all'economia del combustibile e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio delle locomotive.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per tre quinti ai Macchinisti e per due quinti agli Aiuto macchinisti.

Per determinati tipi di locomotive a vapore di grande potenza, alimentate a carbone, può però, a giudizio del Direttore del servizio materiale e trazione, essere accordato all'Aiuto macchinista un supplemento di premio pari alla metà di quello spettantegli per economia.

Agli effetti della liquidazione del premio per economia combustibili si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

B) Tipi di trazione diversi da quella a vapore.

Ai Macchinisti e agli Aiuto macchinisti dei mezzi di trazione elettrica e diesel, o con altri tipi di motori endotermici, è pure concesso un premio di cointeressamento alla economia dell'energia elettrica, dei combustibili, dei carburanti e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio dei mezzi stessi.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per due terzi ai Macchinisti e per un terzo agli Aiuto macchinisti.

La misura degli assegni e le ulteriori norme per la determinazione, liquidazione e ripartizione del premio sono approvate dal Direttore generale.

Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata nell'assegnazione di premi a tutti coloro che abbiano, con la loro opera e sorveglianza, contribuito all'economia del combustibile e delle altre materie anzidette.

(È approvato).

Art. 43.

(Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente)

Per servizi ai treni di limitata durata ed importanza, nei quali sia riconosciuta la possibilità di impiego di un solo agente di condotta, e per i servizi di manovra in cui si attui la condotta a mezzo di un solo agente senza il sussidio di un secondo, sono corrisposte all'unico agente di condotta, oltre alle competenze previste dal presente Capo spettantigli per le normali funzioni di guida, anche i premi di percorrenza di cui all'articolo 39 e di economia di cui all'articolo 42, che competerebbero al secondo agente, nonché un compenso integrativo che verrà determinato dal Direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

(È approvato).

Art. 44.

(*Servizi locali e speciali*)

A) Al personale di macchina utilizzato esclusivamente in servizi locali alla guida di convogli o tradotte tra stazioni e scali facenti parte della residenza è attribuito un soprassoldo nelle misure di seguito indicate per ogni giorno di utilizzazione in turno nei servizi stessi:

Macchinista	L. 460
Aiuto macchinista	» 230

Le località ed i servizi da considerare ai fini del precedente comma, nonchè le modalità di attribuzione del soprassoldo sono stabilite con provvedimento del Direttore del servizio materiale e trazione.

B) Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale, la cui misura è stabilita dal Direttore generale, su proposta del Direttore del servizio materiale e trazione.

(*È approvato*).

CAPO VIII.

COMPETENZE DEL PERSONALE DEI TRENI

Art. 45.

(*Premi di lavoro*)

A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Capo treno	L. 430
Conduttore	» 280
Assistente viaggiante	» 230
Frenatore	» 210

Ai dipendenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale *ad personam* il premio è corrisposto nella misura stabilita per il Conduttore.

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale di scorta.

Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico, salvo che per i Capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i depositi personale viaggiante, ai quali è da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero.

Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.

B) Premio orario.

Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Capo treno	L. 30
Conduttore	» 25
Assistente viaggiante e frenatore	» 20

Per la scorta dei treni su linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto premio orario viene corrisposto nei seguenti importi:

Capo treno	L. 85
Conduttore e frenatore	» 60

All'Assistente viaggiante, in servizio sulle predette linee, va corrisposto il premio ora-

rio nella misura di cui al primo comma del presente punto B).

Per la scorta dei treni il premio orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali ed ai treni materiali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.

Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni e le tradotte effettuati tra stazioni o scali della stessa località.

La durata delle operazioni accessorie è stabilita dal Direttore generale, il quale è pure autorizzato a prescrivere, per la determinazione delle ore per le quali corrispondere il premio orario e delle ore di lavoro mensilmente prestate ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui agli articoli seguenti del presente Capo, l'adozione di procedimenti semplificativi ed il ricorso a valutazioni forfetarie convenzionali.

(È approvato).

Art. 46.

(Premio di percorrenza)

Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nelle seguenti misure:

Tipo di treno	Capo treno	Conducente Assistente viaggiante Frenatore
treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoltori)	L. 1,30	L. 0,80
treni merci omnibus e raccogli- tori	» 2,00	» 1,35

(È approvato).

Art. 47.

(Indennità di pernottazione)

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per svolgere servizio di scorta ai treni, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di lire 214, se Capo treno o Conducente, e di lire 200, se Assistente viaggiante o Frenatore.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 200 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maderchi, Venturi, Poerio, Abenante, Bonazzi e Avezzano Comes il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

« Agli effetti della liquidazione della indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto di tutto il tempo considerato lavoro ai sensi delle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 1513/1967 ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 47.

(È approvato).

Art. 48.

(Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta)

Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto, in sostituzione dell'inden-

nità di trasferta, un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, un'assenza di durata non inferiore a 5 ore:

Capo treno L. 103
 Conduttore, Assistente viaggiante e Frenatore . . . » 94

Le suddette misure orarie sono annualmente aumentate, a far tempo dal 1° gennaio 1970, del 7,5 per cento fino alla concorrenza del 90 per cento degli attuali importi orari dell'indennità diurna feriale di trasferta.

In caso di aumento delle misure dell'indennità di trasferta, il compenso per assenza dalla residenza sarà stabilito in misura pari all'85 per cento dell'indennità di trasferta stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge.

Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a 5 ore.

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Dai senatori Avezzano Comes, Fabretti, Venturi, Bonazzi, Maderchi e Poerio è stato presentato il seguente emendamento, tendente a sostituire, al terzo comma le parole: « 85 per cento » con le altre: « 90 per cento ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 48.

(È approvato).

Art. 49.

(Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio)

Il personale di scorta ai treni che fa parte delle squadre fisse trasbordatrici, incaricate cioè del carico, scarico, trasbordo e rioridino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, riceve, in aggiunta ai compensi previsti nei precedenti articoli ed a seconda delle mansioni espletate, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato nelle seguenti misure:

Capo treno L. 100
 Assistente viaggiante e Frenatore » 60

I Manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo dell'indennità di trasferta, le competenze previste dal presente Capo per i Frenatori occupati in questo speciale servizio.

Il personale non appartenente alla squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

(È approvato).

Art. 50.

(Soprassoldo per cumulo di funzioni)

Per la scorta dei treni per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che il dipendente cui sono affidate le funzioni di Capo treno deve disimpegnare anche il servizio del Conduttore o dell'Assistente viaggiante, e quando il cumulo di queste funzioni sia dall'Azienda considerato tale da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto per la sola funzione di Capo treno, sono corrisposti al dipendente stesso, in aggiunta alle altre competenze per esso previste dal presente Capo, anche il premio di percorrenza previsto per le funzioni di Conduttore o di Assistente viaggiante, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal Direttore generale.

Lo stesso trattamento compete al Capo treno quando scorti, senza l'ausilio di agen-

ti addetti alle operazioni di frenatura, un treno merci servito da freno continuo.

(È approvato).

Art. 51.

(*Dipendenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali*)

Al personale in genere delle stazioni, eventualmente incaricato delle funzioni di Capo treno, Conduttore, Assistente viaggiante e Frenatore sono corrisposte, nella misura e con le norme di cui al presente Capo, le competenze varie stabilite per i dipendenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con ciò esclusi per il servizio stesso, dalla corresponsione dell'indennità di trasferta.

Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale, la cui misura, caso per caso, è stabilita dal Direttore generale, su proposta del Direttore del servizio movimento.

(È approvato).

CAPO IX.

COMPETENZE DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

Art. 52.

(*Premi di lavoro*)

A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale delle navi traghetto viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Comandante di 1 ^a classe e Direttore macchina di 1 ^a classe	L. 975
Comandante e Direttore macchina	» 920

Ufficiale navale di 1 ^a classe e Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	L. 730
Ufficiale navale e Ufficiale macchinista	» 620
1 ^o Nostromo, Capo motorista e Capo elettricista	» 450
2 ^o Nostromo, Motorista di 1 ^a classe ed Elettricista di 1 ^a classe	L. 380
Carpentiere di 1 ^a classe, Motorista ed Elettricista	» 360
Carpentiere, Marinaio scelto e Fuochista a. p.	» 340
Marinaio	» 300
Carbonaio	» 285

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, in luogo del premio giornaliero compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico.

Con provvedimento del Direttore generale il premio giornaliero può essere maggiorato fino al 30 per cento nei riguardi del personale che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilità amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo.

B) Premio orario di presenza a bordo.

Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante di 1 ^a classe e Direttore macchina di 1 ^a classe	L. 145
---	--------

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

Comandante e Direttore macchina	L. 145
Ufficiale navale di 1 ^a clas- se e Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	» 125
Ufficiale navale e Ufficia- le macchinista	» 120
1° Nostromo, Capo moto- rista e Capo elettricista . .	» 100
2° Nostromo, Motorista di 1 ^a classe ed Elettricista di 1 ^a classe	» 95
Carpentiere di 1 ^a classe, Motorista ed Elettricista .	» 85
Carpentiere, Marinaio scel- to, Fuochista a. p.	» 75
Marinaio	» 65
Carbonaio	» 55

C) Premio supplementare per ora di servizio.

Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave viene corrisposto, in aggiunta al premio di presenza a bordo, un premio supplementare nelle seguenti misure:

Comandante di 1 ^a classe e Direttore macchina di 1 ^a classe	L. 120
Comandante e Direttore macchina	» 120
Ufficiale navale di 1 ^a clas- se e Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	» 90
Ufficiale navale e Ufficia- le macchinista	» 80
1° Nostromo, Capo moto- rista e Capo elettricista . .	» 55
2° Nostromo, Motorista di 1 ^a classe ed Elettricista di 1 ^a classe	» 45
Carpentiere di 1 ^a classe, Motorista ed Elettricista .	» 40
Carpentiere, Marinaio scel- to e Fuochista a. p.	» 35
Marinaio	» 25
Carbonaio	» 20

In caso di soppressione di una o più corse programmate il premio supplementare per ora di servizio spetta al solo personale impegnato a bordo per lavori di riparazione e manutenzione della nave.

All'Ufficiale preposto al comando e alla direzione di macchina della nave, in luogo dei premi di cui ai punti B) e C) viene corrisposto un premio di lire 265 per ogni ora di presenza a bordo, oltre a quanto previsto nei successivi articoli 53 e 54. Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal Direttore generale in misura ragguagliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 20 per cento dello stipendio iniziale mensile rapportato a giornata solare. Per servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore l'indennità spetta nella misura del 50 per cento.

(È approvato).

Art. 53.

(Premio di percorrenza)

Al personale di equipaggio delle navi traghetti compete, per ogni chilometro reale di navigazione effettuata, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Comandante di 1 ^a classe e Direttore di macchina di 1 ^a classe	L. 9,20
Comandante e Direttore macchina	» 9,20
Ufficiale navale di 1 ^a classe e Ufficiale mac- chinista di 1 ^a classe . . .	» 7,00
Ufficiale navale e Ufficia- le macchinista	» 6,90
1° Nostromo, Capo mo- torista, Capo elettricista	» 6,67
2° Nostromo, Motorista di 1 ^a classe, Elettricista di 1 ^a classe	» 6,67

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37ª SEDUTA (19 dicembre 1969)

Carpentiere di 1ª classe, Motorista ed Eletttricista L.	5,60
Carpentiere, Marinaio scelto, Fuochista a. p. »	5,50
Marinaio »	5,25
Carbonaio »	5,25

(È approvato).

Art. 54.

(Indennità di manovra)

Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennità nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe e Direttore macchina di 1ª classe L.	200
Comandante e Direttore macchina »	200
Ufficiale navale di 1ª clas- se e Ufficiale macchinista di 1ª classe »	110
Ufficiale navale e Ufficiale macchinista »	95
1º Nostromo, Capo moto- rista e Capo elettricista »	55
2º Nostromo, Motorista di 1ª classe ed Eletttricista di 1ª classe »	45
Carpentiere di 1ª classe, Motorista ed Eletttricista »	45
Carpentiere, Marinaio scel- to e Fuochista a. p. . . . »	35
Marinaio »	25
Carbonaio »	25

Per i Marinai addetti ai servizi di plancia l'indennità di manovra è maggiorata dell'80 per cento.

(È approvato).

Art. 55.

Il personale di equipaggio delle navi traghetto, quando eccede il limite di prestazione di 8 ore e 20 minuti per giornata di

turno, se appartenente alla sede di navigazione di Messina, e di ore 11 per coppia di corse, se appartenente alla sede di navigazione di Civitavecchia, ha titolo ad una indennità ragguagliata ad un sessantesimo della misura oraria feriale diurna del compenso per lavoro straordinario per ogni minuto eccedente il limite di prestazione.

I periodi di tempo che danno titolo alla corresponsione dell'indennità, non sono validi ai fini del computo del lavoro straordinario di cui all'articolo 32.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione delle vigenti disposizioni.

A questo articolo, vi è un emendamento del Governo tendente a sostituire, all'ultimo comma, la parola « vigenti » con l'altra « presenti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 56.

Al personale di equipaggio trattenuto a bordo dopo ultimato il turno di lavoro spetta il premio orario di presenza a bordo.

Il lavoro eventualmente prestato nello stesso periodo viene retribuito con il compenso per lavoro straordinario.

(È approvato).

Art. 57.

Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, in aggiunta al premio giornaliero di cui all'articolo 52, punto A), spetta per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle altre competenze accessorie realizza-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

bili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.

(È approvato).

Art. 58.

Al dirigente nautico e al dirigente tecnico, nonché al personale delle navi traghetto utilizzato presso l'Ufficio nautico in posto di pianta della qualifica rivestita, semprechè quest'ultimo risulti compreso nei ruoli marittimi del personale navigante, compete il trattamento di cui al precedente articolo 57.

Al personale addetto all'Ufficio nautico che non sia più iscritto nei ruoli marittimi spetta il trattamento per competenze accessorie stabilito per il personale di qualifica equiparata o corrispondente appartenente ad altri gruppi di personale.

(È approvato).

Art. 59.

Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori delle normali rotte di navigazione, al personale di equipaggio spetta, in aggiunta ad un'indennità a rimborso delle spese per vitto ed accessorie commisurata all'80 per cento dell'indennità di trasferta:

a) il premio giornaliero;

b) il premio orario di presenza a bordo ed il premio supplementare per ora di servizio per il solo periodo di lavoro a bordo;

c) il solo premio orario di presenza a bordo per il solo periodo in cui il personale viene trattenuto per sicurezza nave dopo il periodo lavorativo.

Quando non vi sia possibilità di alloggio a bordo l'indennità a rimborso spese va commisurata all'intera trasferta.

(È approvato).

Art. 60.

Al personale comandato in servizio su navi in allestimento fuori residenza spet-

ta lo stesso trattamento di cui all'articolo 59.

(È approvato).

Art. 61.

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori delle rotte normali, compete lo stesso trattamento di cui ai precedenti articoli riferito alle caratteristiche dei turni osservati.

All'Ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave compete il trattamento di cui all'articolo 52, ultimo comma; l'indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario viene corrisposta in misura intera per presenza a bordo di durata uguale a 12 ore e fino a 24 ore, in misura ridotta al 50 per cento se di durata inferiore a 12 ore.

(È approvato).

Art. 62.

(Indennità di pernottazione)

Al personale di equipaggio delle navi traghetto che partano ed arrivino tra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 214, ad eccezione del Carpentiere, Marinaio scelto, Fuochista a. p., Marinaio e Carbonaio per i quali l'indennità è fissata in lire 200.

Per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo, ivi compresi gli eventuali tempi accessori previsti nei turni di servizio, compete a tutto il personale un supplemento di lire 200.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo al trattamento di cui all'articolo 59 o, comunque, all'indennità di trasferta.

(È approvato).

Art. 63.

(Premio di economia)

Al seguente personale addetto al servizio delle navi traghetto è concesso un premio di cointeressamento all'economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi:

Comandante di 1^a classe e Comandante; Direttore di macchina di 1^a classe e Direttore di macchina; Ufficiale macchinista di 1^a classe e Ufficiale macchinista; Ufficiale navale di 1^a classe e Ufficiale navale che presta servizio come ufficiale di rotta; Capo motorista e Capo elettricista; Motorista di 1^a classe ed Elettricista di 1^a classe; Motorista, Elettricista, Fuochista a. p., Carbonaio, Marinaio scelto o Marinaio che presta servizio come timoniere.

Detto premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato.

Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata per l'assegnazione dei premi a tutti coloro che con la loro opera o sorveglianza abbiano contribuito all'economia del combustibile e delle materie anzidette.

(È approvato).

Art. 64.

Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali, ed in altri casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale la cui misura è stabilita, caso per caso, dal Direttore generale, su proposta del Direttore del servizio materiale e trazione.

(È approvato).

CAPO X.

PREMI DI RENDIMENTO

Art. 65.

(Premio di maggior produzione)

I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento delle seguenti paghe base determinate in relazione agli stipendi in vigore al 31 dicembre 1968, attraverso opportuni coefficienti di adeguamento differenziati per qualifica ed utilizzazione:

Qualifiche o utilizzazioni	Paghe base orarie
Operaio specializzato capo gruppo	L. 365
Operaio specializzato	» 345
Operaio qualificato di 1 ^a classe e operaio qualificato	» 300
Caposquadra manovali	» 245
Manovale	» 200

Fino al 31 dicembre 1970 il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, è autorizzato a disporre le opportune variazioni alle misure delle paghe base sino ad un limite massimo del 10 per cento, allo scopo di assicurare parità di guadagno in caso di riduzione della durata dell'orario settimanale di lavoro delle maestranze.

A decorrere dal 2 gennaio 1971, qualora siano in vigore stipendi tabellari diversi da quelli previsti al 1° gennaio 1969, la paga base oraria per il personale operaio va commisurata ad un'aliquota in nessun caso superiore alla trecentosessantacinquesima parte dell'85 per cento del nuovo stipendio annuo

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37ª SEDUTA (19 dicembre 1969)

iniziale ragguagliato ad ora. Per il capo squadra manovali ed il manovale la paga base oraria è rapportata rispettivamente all'85 per cento ed al 67 per cento di quella dell'operaio qualificato.

Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni. Al personale stesso è, comunque, garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 60 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal Direttore generale.

All'articolo 65 è stato presentato dai senatori Venturi, Abenante, Poerio, Bonazzi, Fabretti ed Avezzano Comes un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggiore produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento della trecentoquindicesima parte dello stipendio base annuo.

Al personale dirigente degli impianti in cui il personale esecutivo dipendente concorre al premio di maggior produzione viene corrisposto il premio stesso nella misura massima del 35 per cento della trecentoquindicesima parte dello stipendio base annuo.

Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale di cui al successivo articolo 66 delle presenti disposizioni. Al personale stesso è comunque garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 60 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenze nel mese.

Per il periodo 1° gennaio 1969-31 dicembre 1970 si considerano gli stipendi annui iniziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, ridotti del 20 per cento.

La differenza tra il premio calcolato in relazione agli stipendi di cui al precedente comma e quello liquidato in base alle norme in vigore al 31 dicembre 1968 viene corrisposta per metà dal 1° gennaio 1969 e per intero dal 1° gennaio 1970.

Dal 1° gennaio 1971 si considereranno gli stipendi annui base che entreranno in vigore in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal Direttore generale ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 65.

(È approvato).

Art. 66.

(Premio industriale)

Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

Il premio è articolato su un'aliquota base, compensativa della gravosità e dell'importanza del lavoro connesso all'espletamento delle attribuzioni fondamentali delle qualifiche ferroviarie, e su un'aliquota integrativa, a riconoscimento dell'onerosità dei singoli incarichi espletati nell'ambito di quelli propri della qualifica rivestita.

Nella seguente tabella sono riportate le misure giornaliere di premio base; quelle dell'aliquota integrativa saranno determinate entro gli importi minimi e massimi espressamente stabiliti nella tabella medesima.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

QUALIFICHE	Premio base L.	Aliquota integrativa	
		minimo L.	massimo L.
Direttore centrale di 1 ^a classe e direttore centrale dirigente di servizio o consigliere di amministrazione o direttore compartimentale di 1 ^a classe o direttore compartimentale dirigente di compartimento di categoria A	4.200	—	1.600
Direttore compartimentale di 1 ^a classe e direttore compartimentale dirigente di compartimento di categoria B	4.200	—	600
Direttore centrale di 1 ^a classe e direttore centrale	4.200	—	—
Ispettore capo superiore	2.400	600	1.250
Ispettore capo	1.900	600	1.100
Ispettore principale	1.600	} 370	900
Ispettore di 1 ^a classe	1.400		
Ispettore	1.100		

PERSONALE DEGLI UFFICI

Personale di concetto

Segretario superiore di 1 ^a classe e qualifiche equiparate	900	240	640
Segretario superiore e qualifiche equiparate	780	190	640
Segretario capo e qualifiche equiparate	640	} 140	380
Segretario principale e qualifiche equiparate	520		
Segretario e qualifiche equiparate	420		

Personale esecutivo

Applicato capo e qualifiche equiparate	400	70	140
Applicato principale e qualifiche equiparate	320	} 70	140
Applicato e qualifiche equiparate	280		
Aiuto applicato e qualifiche equiparate	260		

Personale ausiliario

Aiutante	240	70	270
Usciere capo, usciere, inserviente	200	70	270
Infermiere di 1 ^a classe, infermiere	280	—	70

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

Dirigenti delle stazioni

Movimentisti:

Capo stazione sovrintendente	900	640	850
Capo stazione superiore	780	540	800

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37ª SEDUTA (19 dicembre 1969)

QUALIFICHE	Premio base	Aliquota integrativa	
	L.	minimo L.	massimo L.
Capo stazione principale, capo stazione di 1ª classe	660	} 200	600
Capo stazione	580		
<i>Gestionisti - Interpreti</i>			
Capo gestione sovrintendente	900	300	430
Capo gestione superiore, interprete superiore	780	250	350
Capo gestione principale, interprete principale, capo gestione di 1ª classe, interprete di 1ª classe	660	} 140	400
Capo gestione, interprete	580		
<i>Telegrafisti</i>			
Capo telegrafista principale, capo telegrafista di 1ª classe	660	} 140	160
Capo telegrafista	580		
<i>Gestori e ausiliari</i>			
Gestore capo	450	150	250
Gestore di 1ª classe	320	100	180
Gestore	280	50	150
Ausiliario	200	50	100
<i>Personale esecutivo delle stazioni</i>			
Assistente principale di stazione, aiutante a. p., alunno d'ordine a. p., assistente di stazione	350	80	460
Ausiliario di stazione	250	70	110
<i>Manovratori</i>			
Manovratore capo	580	} 190	320
Caposquadra manovratori	480		
Manovratore	430		
<i>Deviatori</i>			
Deviatore capo	580	} 170	320
Caposquadra deviatori	440		
Deviatore	340		
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante</i>			
Capo personale viaggiante superiore	780	440	480
Capo personale viaggiante principale, capo personale viaggiante di 1ª classe	660	} 140	480
Capo personale viaggiante	580		

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37ª SEDUTA (19 dicembre 1969)

QUALIFICHE	Premio base L.	Aliquota integrativa	
		minimo —	massimo —
<i>Controllori viaggianti</i>			
Controllore viaggiante superiore	780	180	250
Controllore viaggiante principale, controllo- re viaggiante di 1ª classe	660	140	250
Controllore viaggiante	580		
<i>Dirigenti dei depositi locomotive</i>			
Capo deposito sovrintendente	900	640	850
Capo deposito superiore	780	600	800
Capo deposito principale, capo deposito di 1ª classe	660	540	800
Capo deposito	580		
<i>Dirigenti della linea</i>			
Sorvegliante principale della linea	660	200	270
Sorvegliante della linea	580		
<i>Esecutivo della linea</i>			
Caposquadra linea	450	160	190
Operaio armamento	340	160	270
Cantoniere	260	160	270
<i>Personale di vigilanza</i>			
Guardiano di 1ª classe	320	50	130
Guardiano	250	50	100
<i>Dirigenti tecnici</i>			
Capo tecnico sovrintendente	900	300	800
Capo tecnico superiore	780	280	750
Capo tecnico principale, capo tecnico di 1ª classe	660	250	700
Capo tecnico	580		
<i>Operai e verificatori</i>			
Verificatore	660	—	450
Operaio specializzato	460	180	350
Operaio qualificato di 1ª classe	360	180	350
Operaio qualificato e aiutante operaio a. p.	320		
<i>Manovali</i>			
Caposquadra manovali	350	110	300
Manovale	240	70	300

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

Alla determinazione delle misure delle aliquote integrative nei limiti giornalieri consentiti e all'indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Per il capo stazione principale, il capo stazione di 1^a classe ed il capo stazione va aggiunto all'aliquota integrativa spettante, l'importo di lire 284 quando svolgono mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni.

(È approvato).

Art. 67

Il premio industriale di cui al precedente articolo compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio è maggiorato del 20 per cento.

Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere attribuita una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio percepito, con liquidazione semestrale. Il provvedimento non può riguardare un numero di dipendenti superiore al 25 per cento di quello complessivo del personale interessato al premio industriale.

Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento sono stabiliti dal Direttore generale.

In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni, restando acquisito il trattamento percepito per le mansioni esercitate.

Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio industriale è competente a decidere in via definitiva l'autorità immediatamente su-

periore a quella designata dal Direttore generale per l'assegnazione medesima.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dai senatori Cavalli, Maderchi, Venturi, Bonazzi, Poerio ed Avezzano Comes, un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere attribuita una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio percepito, con liquidazione semestrale ».

GASPARI, ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. L'azienda ferroviaria ha voluto introdurre la disposizione dell'articolo 67, anche in contrasto con i sindacati, perchè si propone di costituire un incentivo per chi rende di più. Al terzo comma è stato poi precisato che ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere attribuita una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio percepito, con liquidazione semestrale. Il provvedimento non può riguardare un numero di dipendenti superiore al 25 per cento di quello complessivo del personale interessato al premio industriale. La disposizione limitativa contenuta nella seconda parte del comma succitato può comportare gravi sperequazioni. Infatti, se in un impianto si verificasse una superproduzione tale da giustificare il superamento della quota, non si potrebbe non assegnare il premio una volta stabilito il principio; ad evitare tali sperequazioni ritengo che la seconda parte del terzo comma non abbia ragione di essere e come tale ritengo che deve essere soppressa, e pertanto accolgo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 67, accolto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 67 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

CAPO XI.

COMPENSI DIVERSI

Art. 68.

(Soprassoldo per servizio in galleria o in locali ubicati in sottosuolo)

A) Al personale della linea che presta servizio in tronchi e cantoni aventi tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

I. — Tratto coperto fino al 15 per cento della lunghezza del cantone, con un minimo di metri 500 L. 80

II. — Tratto coperto da oltre il 15 per cento e fino al 30 per cento della lunghezza del cantone . . . » 130

III. — Tratto coperto da oltre il 30 per cento fino al 60 per cento della lunghezza del cantone . . . » 180

IV. — Tratto coperto oltre il 60 per cento della lunghezza del cantone . . . » 230

V. — Cantoni della Grande galleria dell'Appennino . . . » 500

Al sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata.

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni, al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiori a 50 metri.

B) Al personale tecnico, operaio e di manovalanza del Servizio impianti elettrici è corrisposto un soprassoldo di lire 180 per ogni giornata nel corso della quale abbia prestato servizio per la manutenzione degli

impianti in gallerie di lunghezza superiore a 500 metri. Lo stesso trattamento compete al personale del Servizio lavori addetto alla saldatura delle rotaie nelle gallerie di cui sopra.

C) Al personale dei Servizi movimento e commerciale e del traffico che presta servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria o nelle stazioni sotterranee della metropolitana di Napoli è corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 230.

D) Ai dipendenti che prestano servizio per tutta la durata dell'orario di lavoro in locali sotterranei che presentano condizioni di particolare disagio ambientale viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 180.

Il Direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, stabilisce quali siano i locali sotterranei da considerare ai fini dell'attribuzione del soprassoldo.

(È approvato).

Art. 69.

(Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche)

Al personale addetto a lavori che richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche o il continuo contatto con le stesse e comportano quindi condizioni di reale disagio e gravosità è corrisposto un compenso giornaliero di lire 130.

Il Direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

(È approvato).

Art. 70.

(Premi eccezionali)

Nel bilancio di ciascun esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, è stanziato, sotto la voce « premi eccezionali al personale », un fondo

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

per compensi speciali per particolari benemerenze o per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

Fino al limite individuale di lire 100.000 i suddetti premi sono concessi dal Direttore generale.

(È approvato).

Art. 71.

(Premio per le sostituzioni)

Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un dipendente dell'esercizio, escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e navigante, e non sia stato provveduto alla sua sostituzione, è concesso un premio giornaliero a coloro che, oltre alle proprie normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente.

L'importo di detto premio non può essere superiore ai due terzi dello stipendio iniziale ragguagliato a giornata previsto per la qualifica del dipendente sostituito e va suddiviso in parti uguali tra i dipendenti che in ciascuna giornata sono stati impiegati per la sostituzione.

Il premio retribuisce anche l'eventuale lavoro straordinario effettuato per la sostituzione.

Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione sono approvate dal Direttore generale.

(È approvato).

Art. 72.

(Compensi per l'effettuazione delle paghe)

I dipendenti incaricati di corrispondere le paghe al personale ricevono un premio di lire 0,12 per ogni mille lire pagate per competenze dovute al personale medesimo. Il premio è corrisposto mensilmente in base al totale delle somme pagate nel mese, purchè questo sia superiore a lire 1.000.000.

(È approvato).

Art. 73.

(Compensi per funzioni giudiziarie)

Le competenze per onorari, poste a carico delle controparti soccombenti e riscosse dall'Azienda nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori, sono ripartite, con norme da stabilirsi dal Direttore generale, fra i dipendenti incaricati della difesa dell'Azienda.

(È approvato).

Art. 74.

(Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti)

Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed al personale in genere incaricato delle controllerie che scopra irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordata, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sovrattassa, a norma delle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti.

Detta percentuale, da fissarsi dal Direttore generale, non potrà, in nessun caso, superare il 30 per cento dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30 per cento del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluta all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il premio è limitato al 10 per cento per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni.

In nessun caso i premi di cui ai precedenti commi possono superare l'importo di lire 5.000 per ogni singola irregolarità od abuso.

Il premio è accordato anche sulla parte delle sovrattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo con le altre ferrovie, quando sussista tra queste e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato apposita convenzione.

Nel caso in cui l'Azienda creda opportuno di abbandonare l'esazione, colui che ha sco-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

perto l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso, per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile, a seconda della importanza della contravvenzione medesima, da lire 200 a lire 1.500 per ogni irregolarità.

In nessun caso però questo compenso può superare il 20 per cento dell'esazione non riscossa o rimborsata.

Se l'Azienda abbandona solo una parte delle sovrattasse, il premio, nelle misure sopra indicate, viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui al comma precedente.

Le norme per la ripartizione del premio tra i vari dipendenti che concorrono allo accertamento, nonchè la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Azienda non potesse incassare le somme dovute, sono stabiliti dai direttori dei servizi movimento commerciale e del traffico.

È corrisposto in premio il 25 per cento di ogni sovrattassa per esazioni suppletive dovute dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale quando non si corrisponda il premio contravvenzionale, oppure quando la misura di questo sia inferiore all'importo del premio di cui al presente comma.

Al personale dei treni che rilascia biglietti ai viaggiatori in partenza da fermate presenziate, da impianti non abilitati o da stazioni di confine, è corrisposto un premio pari al 2,50 per cento dell'importo dei biglietti emessi.

(È approvato).

Art. 75.

(Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria)

Ai dipendenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, è concesso il 25 per cento del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute ed incassate effettivamente dall'Erario.

Qualora il dipendente che ha diritto al premio non possa ottenerlo, per qualsiasi motivo, l'Azienda si riserva di compensarlo per proprio conto con un premio, per ogni verbale di contravvenzione, nella misura da lire 200 a lire 1.000, secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui è stata elevata.

(È approvato).

Art. 76.

(Premi per evitare anomalie nella circolazione dei treni)

Ai dipendenti che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, con lo scoprire rotaie rotte od altri guasti di qualche entità nell'armamento e nelle opere d'arte, con l'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo è determinato, caso per caso, in ragione dell'utilità del servizio reso.

Possono, parimenti, e con gli stessi criteri, essere concessi premi al personale di visita dei treni, quando rilevi guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

I premi sono corrisposti, a seconda dei casi, dai capi delle divisioni di esercizio fino al massimo di lire 10.000 e dai direttori compartimentali fino a lire 25.000 per ogni anomalia evitata. Quelli di maggiore entità sono approvati dal Direttore generale fino ad un massimo, per ciascun premio, di lire 50.000.

(È approvato).

Art. 77.

(Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti)

Ai dipendenti che scoprono o concorrono a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

la reità degli autori risulti provata, è concesso un compenso adeguato alla diligenza dai dipendenti stessi dimostrata, nonché all'importanza pecuniaria del fatto doloso.

Fino al limite di lire 10.000 il premio è concesso dai capi delle divisioni di esercizio e fino a lire 25.000 dai direttori compartimentali.

I premi d'importo superiore, fino al limite massimo di lire 50.000 sono approvati dal Direttore generale.

Ai dipendenti che scoprono, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi e di altri generi di monopolio statale, può essere concesso dal Ministero delle finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale.

(È approvato).

Art. 78.

(Premio per consegna di oggetti rinvenuti)

Ai dipendenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee o in altri luoghi appartenenti all'Azienda ferroviaria, può essere concesso un premio di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal Direttore generale.

(È approvato).

Art. 79.

(Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia)

Ai dirigenti delle stazioni, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da lire 500 a lire 1.200 per giornata.

L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è stabilito dal Direttore del servizio movimento.

(È approvato).

Art. 80.

(Rimborsi)

Al personale incaricato di espletare speciali servizi nell'ambito della residenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

Qualora non esistano mezzi di trasporto, è corrisposto un compenso chilometrico di lire 37, o, se si tratta di zone prive di strada, di lire 53.

Quando risulti conveniente, il Direttore generale può autorizzare altri compensi per spese di locomozione in relazione a servizi cui dovrebbe altrimenti farsi fronte con l'impiego di automezzi.

(È approvato).

Art. 81.

(Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio)

Ai dipendenti di tutti i servizi i quali siano posti in condizioni tali di lavoro da dover dare prestazioni considerate notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, possono essere accordati, con decreto ministeriale e finché durino le condizioni anzidette, speciali premi o soprassoldi.

Pure con decreto ministeriale possono essere concessi ai dipendenti premi diretti a cointeressarli alle economie delle materie di consumo o al miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

(È approvato).

CAPO XII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 82.

Tutti i compensi (premi, indennità, eccetera) inerenti alle funzioni disimpegnate e

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale e per festività infrasettimanale.

Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti su base giornaliera non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuato il cambio turno.

I dipendenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti ricevono il compenso:

a) per intero, se prestano servizio per più di mezza giornata di lavoro;

b) pari alla metà, se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno.

Per tutti i compensi (premi, indennità, eccetera) che vengono corrisposti su base oraria il computo delle ore viene effettuato mensilmente e nel totale delle ore stesse viene trascurata l'eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezz'ora ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezz'ora.

I dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore hanno titolo ai compensi di servizio di cui ai Capi VII e seguenti inerenti alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni per le giornate in cui sono espletate le funzioni stesse.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.

(È approvato).

Art. 83.

Salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, un dipendente non può in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi e soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate per la quale i premi o soprassoldi risultino più remunerativi.

Durante il periodo di istruzione di un dipendente in una determinata funzione per

la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non aver superato le prove di idoneità, fa servizio sotto l'immediata sorveglianza e responsabilità di altri dipendenti idonei, il compenso non gli spetta.

In tal caso, però, egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

(È approvato).

Art. 84.

I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici, fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma o per qualunque titolo a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese in cui secondo le norme e gli usi contabili vigenti dovrebbero essere pagati.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, modificata con la legge 20 ottobre 1960, n. 1227, con la legge 23 ottobre 1960, n. 1239, con la legge 22 novembre 1961, n. 1286, con la legge 14 maggio 1965, n. 498, e con la legge 27 luglio 1967, n. 668, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, non si applicano sugli importi complessivi mensili dei premi di lavoro, del premio di maggior produzione e del premio industriale sostitutivo del premio di operosità previsto dagli articoli 58 e 59 delle precedenti disposizioni sulle competenze accessorie.

(È approvato).

Art. 3.

Salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole disposizioni, gli importi delle competenze di cui agli articoli 26, 30, 36, 37 punto A), 38, 39, 40, secondo comma, 45, 46, 47, secondo comma, 49, 65, 66, 68 e 69 vanno corrisposti integralmente dal 1° gennaio 1971.

Le disposizioni di cui al Capo IX dell'allegato alla presente legge hanno piena efficacia dal 1° gennaio 1969, fatta eccezione per l'indennità oraria prevista dal secondo comma dell'articolo 62, il cui importo va corrisposto integralmente dal 1° gennaio 1971.

(È approvato).

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1960, n. 182, è sostituito dal seguente:

« Detto assegno giornaliero per assenza per malattia sarà valutato come segue:

a) per il personale che percepisce usualmente il premio industriale previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie vigenti l'assegno sarà pari al premio stesso fruito all'inizio della malattia;

b) per il personale di condotta, di scorta dei treni, navigante e per quello che lavora a premio di maggior produzione l'assegno sarà uguale a quello stabilito, per ciascuna giornata di congedo annuale, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in applicazione dell'articolo 86,

settimo comma, dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ».

(È approvato).

Art. 5.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1969, i premi di lavoro di cui agli articoli 38, 45 e 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, il premio di maggior produzione di cui all'articolo 65 e il premio industriale di cui agli articoli 66 e 67 spettano in misura corrispondente al trattamento normalmente fruito per le singole qualifiche o utilizzazioni al 31 dicembre 1968 rispettivamente a titolo di premi di lavoro, di premio di maggior produzione e di premio di operosità, al netto della decurtazione indicata dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, maggiorato di un terzo della differenza fra il trattamento spettante al 1° gennaio 1971, per premi di lavoro, premio di maggior produzione o premio industriale secondo le misure stabilite con la presente legge, e quello sopra cennato al netto della predetta decurtazione.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1970 la maggiorazione di un terzo prevista dal comma precedente è raddoppiata.

Per le rimanenti competenze accessorie di cui agli articoli indicati nel precedente articolo 3, ove non sia diversamente stabilito nella singola disposizione che disciplina la competenza, i miglioramenti derivanti dalle misure fissate con la presente legge spettano nella misura di un terzo dal 1° gennaio 1969 e di due terzi dal 1° gennaio 1970.

Per il personale appartenente al gruppo dei gestori ed ausiliari ed a quello del personale di vigilanza le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° settembre 1969.

Le norme di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e quelle relative alla determinazione delle misure delle competenze da corrispondere alle previste decorrenze sono emanate con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civili

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

le, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, entro i limiti complessivi di spesa per gli anni finanziari 1969 e 1970 stabiliti all'articolo 7.

I senatori Avezzano Comes, Bonazzi, Fabretti, Venturi, Raia ed Abenante propongono il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1969, i premi di lavoro di cui agli articoli 38, 45 e 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie e il premio industriale di cui agli articoli 66 e 67, fatta eccezione di quello previsto per il personale di cui al quarto comma del presente articolo, spettano in misura corrispondente al trattamento normalmente fruito per le singole qualifiche od utilizzazioni al 31 dicembre 1968 rispettivamente a titolo di premio di lavoro e di premio di operosità, al netto della decurtazione indicata dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 794, maggiorato di un terzo della differenza fra il trattamento spettante al 1° gennaio 1971, per premio di lavoro e premio industriale secondo le misure stabilite con la presente legge, e quello sopra cennato al netto della predetta decurtazione ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Sempre a questo articolo il Governo propone un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole « e 52 ».

G A S P A R I , *ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. La ragione dell'emendamento è che la citazione dell'articolo 52 è in contrasto con il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

Per l'anno finanziario 1969 il Ministro ha facoltà di disporre per la liquidazione forfetaria dei miglioramenti derivanti dall'applicazione della presente legge, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 7.

(È approvato).

Art. 7:

L'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1969 in milioni 9.500 per l'anno 1970 in milioni 19.000 e per l'anno 1971 in milioni 28.300, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli esercizi stessi.

L'onere di milioni 9.500 relativo all'anno 1969 sarà portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per lo stesso anno e alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito previste dall'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21.

L'onere di milioni 19.000, relativi all'anno 1970, sarà portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1970 e alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito di cui all'articolo 72 della legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Ricordo ai colleghi che è stato presentato dai senatori Venturi, Abenante, Avezzano Comes, Bonazzi e Maderchi il seguente ordine del giorno:

« La 7^a Commissione del Senato,

impegna il Governo a proseguire in sede aziendale nei contatti con le organizzazioni sindacali per raggiungere più idonee intese in ordine al problema per i provvedimenti del premio di maggior produzione sulla scorta dei criteri di massima contenuti nell'ar-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 37^a SEDUTA (19 dicembre 1969)

articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, terz'ultimo comma ».

G A S P A R I, ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. L'accetto come raccomandazione, perchè rientra nel quadro delle intese.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il di-

segno di legge nel suo complesso, con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI